

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- * Regolamento (CEE) n. 1987/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 1784/77 relativo alla certificazione del luppolo 1
- * Regolamento (CEE) n. 1988/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, relativo al regime di prezzi minimi all'importazione per taluni frutti rossi originari dell'Ungheria, della Polonia, della Repubblica Ceca, della Repubblica Slovacca, della Romania e della Bulgaria 4
- * Regolamento (CEE) n. 1989/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, recante modifica del regolamento (CEE) n. 619/71 che fissa le norme generali per la concessione dell'aiuto per il lino e la canapa 6
- * Regolamento (CEE) n. 1990/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 1442/88 relativo alla concessione, per le campagne viticole 1988/1989—1995/1996, di premi di abbandono definitivo di superfici viticole 7
- * Regolamento (CEE) n. 1991/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, che stabilisce l'importo dell'aiuto ai produttori nel settore del luppolo per il raccolto 1992 10
- * Regolamento (CEE) n. 1992/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, relativo al trasferimento dalla sezione « orientamento » alla sezione « garanzia » del FEAOG del finanziamento di alcuni aiuti istituiti dai regolamenti (CEE) n. 1096/88 e (CEE) n. 2328/91 e che modifica il regolamento (CEE) n. 2328/91 per quanto riguarda il cofinanziamento del regime inteso ad incentivare il ritiro dei seminativi dalla produzione 12
- * Regolamento (CEE) n. 1993/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 2420/92 recante sospensione temporanea dei dazi all'importazione della tariffa doganale comune su talune miscele di residui della fabbricazione degli amidi di granturco e di residui dell'estrazione dell'olio di germi di granturco ottenuti per via umida 14
- Regolamento (CEE) n. 1994/93 della Commissione, del 23 luglio 1993, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 15

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Regolamento (CEE) n. 1995/93 della Commissione, del 23 luglio 1993, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto	17
Regolamento (CEE) n. 1996/93 della Commissione, del 23 luglio 1993, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso	19
Regolamento (CEE) n. 1997/93 della Commissione, del 23 luglio 1993, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso	21
★ Regolamento (CEE) n. 1998/93 della Commissione, del 23 luglio 1993, recante deroga al regolamento (CEE) n. 3105/88 che stabilisce le modalità di applicazione delle distillazioni obbligatorie di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio	23
★ Regolamento (CEE) n. 1999/93 della Commissione, del 23 luglio 1993, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1993-94, l'aiuto alla produzione per le conserve di ananassi ed il prezzo minimo da pagare ai produttori di ananassi	24
★ Regolamento (CEE) n. 2000/93 della Commissione, del 23 luglio 1993, che fissa l'aiuto all'ammasso per le uve secche e i fichi secchi non trasformati della campagna di commercializzazione 1992-93	26
★ Regolamento (CEE) n. 2001/93 della Commissione, del 23 luglio 1993, relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine disossate detenute da taluni organismi d'intervento e destinate ad essere esportate e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 1101/93	28
Regolamento (CEE) n. 2002/93 della Commissione, del 23 luglio 1993, che indice una gara permanente per la fornitura all'Albania di 60 000 t di frumento tenero panificabile detenuto nella regione di Rouen dall'organismo d'intervento francese	32
Regolamento (CEE) n. 2003/93 della Commissione, del 23 luglio 1993, relativo all'apertura di un bando di gara per la fornitura di olio d'oliva d'intervento alla popolazione dell'Albania conformemente al regolamento (CEE) n. 3106/92 del Consiglio	35
Regolamento (CEE) n. 2004/93 della Commissione, del 23 luglio 1993, relativo all'apertura di un bando di gara per la fornitura di burro d'intervento alla popolazione dell'Albania conformemente al regolamento (CEE) n. 3106/92 del Consiglio	38
Regolamento (CEE) n. 2005/93 della Commissione, del 23 luglio 1993, che fissa i prelievi all'importazione di bovini vivi e di carni bovine diverse dalle carni congelate	40
Regolamento (CEE) n. 2006/93 della Commissione, del 23 luglio 1993, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate	42
Regolamento (CEE) n. 2007/93 della Commissione, del 23 luglio 1993, relativo al rilascio, il 30 luglio 1993, dei titoli d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni ovine e caprine originari di alcuni paesi terzi	44
Regolamento (CEE) n. 2008/93 della Commissione, del 23 luglio 1993, relativo al rilascio, il 30 luglio 1993, dei titoli d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni ovine e caprine originari della Bosnia-Erzegovina, della Croazia, della Slovenia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia	45
★ Regolamento (CEE) n. 2009/93 della Commissione, del 23 luglio 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 1442/93 recante modalità d'applicazione del regime d'importazione delle banane nella Comunità e il regolamento (CEE) n. 1443/93 relativo a misure transitorie per l'applicazione del regime d'importazione delle banane nella Comunità nel 1993	46
Regolamento (CEE) n. 2010/93 della Commissione, del 23 luglio 1993, che fissa i tassi di conversione agricoli	48

Sommario (segue)

Regolamento (CEE) n. 2011/93 della Commissione, del 23 luglio 1993, che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate	50
Regolamento (CEE) n. 2012/93 della Commissione, del 23 luglio 1993, che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate	52
Regolamento (CEE) n. 2013/93 della Commissione, del 23 luglio 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 1627/89 relativo all'acquisto di carne bovina mediante gara	54
Regolamento (CEE) n. 2014/93 della Commissione, del 23 luglio 1993, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di luglio 1993 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dagli accordi bilaterali agricoli conclusi tra la Comunità, da un lato, e l'Austria e la Finlandia, dall'altro	56
Regolamento (CEE) n. 2015/93 della Commissione, del 23 luglio 1993, che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese di luglio 1993 per alcuni prodotti del settore delle carni suine ...	58
Regolamento (CEE) n. 2016/93 della Commissione, del 23 luglio 1993, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	59
Regolamento (CEE) n. 2017/93 della Commissione, del 23 luglio 1993, che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese di luglio 1993 per alcune carni di pollame	61

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

93/410/Euratom, CEE :

- * **Decisione del Consiglio, del 19 luglio 1993, recante nomina di tre membri del Comitato economico e sociale** 62

Commissione

93/411/CEE :

- * **Decisione della Commissione, del 22 luglio 1993, che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE riguardo alle piantine di fragole (*Fragaria L.*) destinate alla piantagione tranne le sementi, originarie dell'Argentina** 63

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1987/93 DEL CONSIGLIO
del 19 luglio 1993
che modifica il regolamento (CEE) n. 1784/77 relativo alla certificazione del luppolo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1784/77 ⁽²⁾ precisa la fase in cui deve aver luogo la certificazione e prevede le condizioni alle quali i prodotti a base di luppolo possono essere sottoposti ad una trasformazione complementare;

considerando che le polveri isomerizzate di luppolo e tutta una serie di nuovi prodotti isomerizzati — utilizzati subito prima o subito dopo la fase della fermentazione e i quali, per la loro composizione chimica, si situano tra le polveri isomerizzate di luppolo e gli estratti isomerizzati di luppolo — hanno acquisito una certa importanza sul mercato, ma che la loro posizione, dal punto di vista della certificazione, non è chiara, il che ne ostacola la commercializzazione; che tali prodotti, come pure gli estratti di isomerizzati di luppolo, hanno perso la maggior parte delle caratteristiche inerenti alle varietà a partire dalle quali sono ottenuti, il che rende impossibile identificarne l'origine, perfino con apparecchiature di laboratorio molto sofisticate; che è opportuno includere tali prodotti nell'elenco delle eccezioni definite dal regolamento (CEE) n. 1784/77;

considerando che nell'ex Repubblica democratica tedesca il luppolo viene tradizionalmente sottoposto, dopo il raccolto, ad un trattamento diverso che negli Stati membri della Comunità, nel senso che in varie aziende produttrici

di luppolo la pulitura e la prima essiccazione dei coni avvengono contemporaneamente alla macinatura e alla pressatura in granuli, in quanto le attrezzature ivi esistenti non permettono di separare queste due fasi; che tuttavia tale procedura non è conforme alla normativa comunitaria secondo cui la certificazione deve aver luogo prima di qualsiasi trasformazione; che per permettere ai produttori di scaglionare in un periodo adeguato i nuovi investimenti necessari è opportuno concedere un periodo transitorio più lungo di quello previsto dal regolamento (CEE) n. 2239/91 della Commissione, del 26 luglio 1991, concernente misure transitorie applicabili nel settore del luppolo a seguito dell'unificazione tedesca ⁽³⁾, scaduto il 31 dicembre 1992,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1784/77 è modificato come segue:

1) All'articolo 1:

a) il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

« 1. Il presente regolamento si applica ai prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1696/71 che sono raccolti nella Comunità o che sono ottenuti da prodotti raccolti nella Comunità o importati dai paesi terzi conformemente all'articolo 5 del suddetto regolamento, ad eccezione:

- a) del luppolo raccolto nelle aziende di proprietà di una fabbrica di birra, utilizzato da quest'ultima tal quale o trasformato;
- b) degli estratti isomerizzati di luppolo;
- c) delle polveri isomerizzate di luppolo;
- d) dell'elenco dei prodotti isomerizzati da stabilirsi secondo la procedura prevista all'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1696/71;

⁽¹⁾ GU n. L 175 del 4. 8. 1971, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3124/92 (GU n. L 313 del 30. 10. 1992, pag. 1).

⁽²⁾ GU n. L 200 dell'8. 8. 1977, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1605/91 (GU n. L 149 del 14. 6. 1991, pag. 14).

⁽³⁾ GU n. L 204 del 27. 7. 1991, pag. 14.

- e) dei prodotti derivati del luppolo, trasformati sotto contratto per conto di una fabbrica di birra, a condizione che essi siano utilizzati dalla fabbrica stessa ;
- f) del luppolo e di prodotti derivati del luppolo in piccole quantità destinate alla vendita ai privati per uso privato.

I prodotti di cui alle lettere da a) a f) sono sottoposti ad un controllo da stabilirsi. » ;

b) il paragrafo 3 è completato dal seguente testo :

« Fatti salvi i termini sopra indicati, per il luppolo coltivato sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca preparato e trasformato nelle aziende produttrici di luppolo di cui all'allegato del presente regolamento, fino al 31 dicembre 1995 la certificazione può essere effettuata dopo la trasformazione

del luppolo in granuli, ma prima di qualsiasi altra trasformazione, purché si possa garantire il rispetto dei requisiti minimi di commercializzazione previsti all'allegato del regolamento (CEE) n. 890/78 della Commissione. La certificazione dei granulati di luppolo che sono stati trasformati nelle aziende suindicate ha luogo nei centri di certificazione del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca. ».

2) È aggiunto l'allegato accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Tuttavia, l'articolo 1, punto 1), lettera b) si applica a decorrere dal 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. BOURGEOIS

ALLEGATO« *ALLEGATO* »**Aziende in cui la certificazione del luppolo può aver luogo dopo la trasformazione in granulati**

LAND SASSONIA :	Borthen Stockhausen Kohren-Sablis
LAND SASSONIA-ANHALT :	Rottmersleben Irrleben Osterweddingen Langenweddingen Oschersleben Harsleben
LAND TURINGIA :	Großfahner Bad Tennstedt Gräfentonna Heringen Nordshausen Straußfurt Kindelbrück Großbrennbach Westerengel Großenehrich Hohenebra »

REGOLAMENTO (CEE) N. 1988/93 DEL CONSIGLIO
del 19 luglio 1993

relativo al regime di prezzi minimi all'importazione per taluni frutti rossi originari dell'Ungheria, della Polonia, della Repubblica Ceca, della Repubblica Slovacca, della Romania e della Bulgaria

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che gli accordi europei fra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica federativa Ceca e Slovacca e la Romania, dall'altro, sono stati firmati il 16 dicembre 1991 e il 1° febbraio 1993; che, in attesa dell'entrata in vigore di tali accordi, la Comunità ha concluso con i paesi suddetti accordi interinali sugli scambi e sulle questioni commerciali;

considerando che la Repubblica Ceca e la Repubblica Slovacca hanno dichiarato alla Comunità che in veste di Stati successori della Repubblica federativa Ceca e Slovacca esse continueranno ad assumersi tutti gli obblighi derivanti da tutti gli accordi tra quest'ultima e le Comunità europee, in particolare dall'accordo interinale;

considerando che per quanto riguarda la Bulgaria le disposizioni del presente regolamento si applicheranno soltanto a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo interinale tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altro;

considerando che gli accordi interinali prevedono la fissazione di prezzi minimi all'importazione per taluni frutti rossi originari dei paesi in parola; che il regolamento (CEE) n. 1333/92 del Consiglio, del 18 maggio 1992, relativo al regime di prezzi minimi all'importazione per taluni frutti rossi originari dell'Ungheria, della Polonia e della Cecoslovacchia⁽¹⁾ ha messo in applicazione tale regime per taluni frutti rossi originari dei paesi summenzionati; che, per estendere detto regime ai frutti rossi originari di Romania e di Bulgaria, è opportuno abrogare il regolamento precitato a adottarne un altro che contempli anche queste nuove origini;

considerando che i prezzi minimi all'importazione sono fissati per ogni campagna di commercializzazione in funzione dell'evoluzione dei prezzi dei prodotti comunitari e dei prodotti importati e del volume delle importazioni, dell'andamento del mercato comunitario nel settore in parola e del livello dei dazi doganali; che è opportuno inoltre prevedere la possibilità di adottare le misure necessarie in caso di mancata osservanza dei prezzi minimi così fissati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i prodotti figuranti nell'allegato e originari dell'Ungheria, della Polonia, della Repubblica Ceca, della Repubblica Slovacca, della Romania e della Bulgaria sono fissati prezzi minimi all'importazione per ciascuna campagna di commercializzazione tenendo conto:

- dei prezzi dei prodotti comunitari e dei prodotti importati dai suddetti paesi negli anni precedenti,
- del volume dei quantitativi importati nell'anno precedente l'anno di fissazione dei prezzi,
- dell'andamento generale del mercato comunitario in tale settore,
- del livello dei dazi doganali.

Articolo 2

In caso di mancata osservanza dei prezzi minimi di cui all'articolo 1, la Commissione decide le misure necessarie per garantire il rispetto di un prezzo minimo all'importazione per ciascuna partita importata, nonché la riscossione di tasse compensative.

Articolo 3

Le modalità di applicazione del presente regolamento e i prezzi minimi all'importazione sono stabiliti secondo la procedura prevista all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72⁽²⁾ e all'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 426/86⁽³⁾.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il regolamento (CEE) n. 1333/92 è abrogato a decorrere dalla medesima data.

Tuttavia il presente regolamento è applicabile alle importazioni dei prodotti che figurano nell'allegato, originari della Bulgaria, soltanto a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo interinale con questo paese.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 746/93 (GU n. L 77 del 31. 3. 1993, pag. 14).

⁽³⁾ Regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1569/92 (GU n. L 166 del 20. 6. 1992, pag. 5).

⁽¹⁾ GU n. L 145 del 27. 5. 1992, pag. 3.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. BOURGEOIS

ALLEGATO

Codice NC	Designazione delle merci
ex 0810 10 10	Fragole destinate alla trasformazione, dal 1° maggio al 31 luglio
ex 0810 10 90	Fragole destinate alla trasformazione, dal 1° agosto al 30 aprile
ex 0810 20 10	Lamponi destinati alla trasformazione
ex 0810 30 10	Ribes nero destinato alla trasformazione
ex 0810 30 30	Ribes rosso destinato alla trasformazione
0811 10 11	Fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 %
0811 10 19	Fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri non superiore al 13 %
0811 10 90	Fragole congelate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
ex 0811 20 19	Lamponi congelati, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri non superiore al 13 %
0811 20 31	Lamponi congelati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
0811 20 39	Ribes nero congelato, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
0811 20 51	Ribes rosso congelato, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

REGOLAMENTO (CEE) N. 1989/93 DEL CONSIGLIO

del 19 luglio 1993

recante modifica del regolamento (CEE) n. 619/71 che fissa le norme generali per la concessione dell'aiuto per il lino e la canapa

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, primo comma del regolamento (CEE) n. 619/71⁽²⁾ l'aiuto forfettario per il lino tessile viene concesso per una metà al produttore e per l'altra metà al trasformatore; che l'importo dell'aiuto per questo tipo di lino, fissato dal regolamento (CEE) n. 1558/93⁽³⁾ per la campagna 1993/1994 è nettamente superiore a quello delle campagne precedenti, per compensare la soppressione dell'aiuto per i semi di questo lino a decorrere da detta campagna; che, dato che l'aiuto per i semi era pagato al trasformatore, la suddivisione dell'aiuto totale per il lino tessile tra gli operatori economici, secondo il criterio attuale, si troverebbe chiaramente modificata a vantaggio dei produttori;

considerando che una siffatta nuova suddivisione rischierebbe di portare ad un aumento artificioso delle superfici comunitarie; che conviene dunque mantenere la suddivi-

sione precedente; che lo scopo voluto può essere raggiunto prevedendo di concedere il 25 % dell'aiuto per il lino tessile al produttore ed il 75 % al trasformatore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 3, paragrafo 2, primo comma del regolamento (CEE) n. 619/71 è sostituito dal seguente testo:

- « 2. Per il lino destinato principalmente alla produzione di fibre, l'aiuto viene concesso per un quarto al produttore e per tre quarti alla persona fisica o giuridica che ha stipulato con il produttore, anteriormente a una data da stabilirsi, un contratto ai termini del quale essa ottiene la proprietà delle paglie di lino. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile alle paglie di lino raccolte a decorrere dal 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 1993.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

A. BOURGEOIS

(¹) GU n. L 146 del 4. 7. 1970, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1557/93 (GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 26).

(²) GU n. L 72 del 26. 3. 1971, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2059/84 (GU n. L 191 del 19. 7. 1984, pag. 6).

(³) GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 28.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1990/93 DEL CONSIGLIO

del 19 luglio 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 1442/88 relativo alla concessione, per le campagne viticole 1988/1989—1995/1996, di premi di abbandono definitivo di superfici viticole

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che a norma dell'articolo 17 bis del regolamento (CEE) n. 1442/88 (3) il finanziamento di premi di abbandono definitivo delle superfici viticole è concesso dalla sezione garanzia del FEAOG per le operazioni di abbandono realizzate tra il 1° gennaio 1990 e il 31 dicembre 1992; che è indispensabile prorogare fino al 31 dicembre 1995 le suddette modalità di finanziamento per conseguire l'obiettivo di un riequilibrio del mercato vitivinicolo ed evitare il susseguirsi di interventi massicci;

considerando, d'altro lato, che è opportuno, alla luce dell'esperienza acquisita nelle ultime tre campagne, apportare alcune modifiche, necessarie per il corretto funzionamento del regime;

considerando che il regime preferenziale di distillazione definito all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1442/88, concesso su richiesta dei conduttori e consistente in un esonero, totale o parziale, dagli obblighi di distillazione commisurato all'effettiva diminuzione del potenziale di produzione non ha contribuito a rendere più attraente il regime di abbandono delle superfici viticole ma ha reso più complessa la gestione amministrativa e non risponde più agli obiettivi di risanamento del mercato; che è opportuno non continuarlo;

considerando che è altresì opportuno cessare l'applicazione delle maggiorazioni previste all'articolo 2, paragrafo 2 e paragrafo 5, secondo comma, da versare qualora le superfici considerate rappresentino la totalità della superficie viticola coltivata dal richiedente; che di fatto questa misura non ha prodotto gli effetti economici voluti e che essa comporta rischi di sviamento dal suo obiettivo;

considerando che è opportuno adottare disposizioni miranti, da un lato, a limitare la « frammentazione » del

parcellario viticolo (destrutturazione dei perimetri viticoli conseguente ad estirpazioni effettuate al loro interno), in particolare nelle aree sottoposte ad operazioni di ristrutturazione viticola e, dall'altro, intesa ad agevolare l'attuazione di programmi zionali pluriennali, di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale (4), o di programmi di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2080/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo (5); che è opportuno inoltre garantire la compatibilità con il regime comunitario di aiuti al prepensionamento in agricoltura, istituito dal regolamento (CEE) n. 2079/92 del Consiglio del 30 giugno 1992 (6); che, alla luce di tale situazione, la concessione di un premio complementare per favorire lo scambio di parcelle può concorrere al raggiungimento di tali obiettivi;

considerando che è opportuno precisare, dal punto di vista tecnico, da un lato, la definizione della consistenza necessaria dell'operazione di espianto, tenendo conto, in particolare, delle esigenze di protezione fitosanitaria e, dall'altro, il calcolo delle rese in funzione delle quali viene stabilito l'importo del premio;

considerando che l'applicazione del regime di abbandono delle superfici viticole può provocare notevoli modifiche strutturali in talune regioni di produzione della Comunità; che occorre realizzare uno studio di valutazione approfondito, per misurare l'impatto di tale regime e predisporre gli adattamenti eventualmente necessari, tenendo conto anche delle constatazioni fatte dai controllori comunitari;

considerando che per il Portogallo non è attualmente previsto un premio per l'abbandono di superfici coltivate a viti madri di portainnesto; che è opportuno introdurre un tale premio per allineare il regime applicato in Portogallo allo schema generale dei premi di abbandono;

considerando che l'attuale intensità di abbandono delle superfici viticole destinate alla produzione di uve da essiccare in Grecia provoca gravi problemi socioeconomici in tali regioni e rischia di creare gravi squilibri rispetto ad

(1) GU n. C 105 del 16. 4. 1993, pag. 17.

(2) Parere dato il 16 luglio 1993 (non ancora pubblicato sulla Gazzetta ufficiale).

(3) Gu n. L 132 del 28. 5. 1988, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1869/92 (GU n. L 189 del 9. 7. 1992, pag. 6).

(4) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 85.

(5) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 96.

(6) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 91.

altre regioni greche e ad altre regioni della Comunità; che per evitare tale applicazione, palesemente squilibrata, occorre stabilire che il regime in questione non si applica più alle superfici greche sulle quali viene coltivata l'uva destinata all'essiccazione;

considerando che gli adattamenti tecnici di cui sopra debbono essere necessariamente effettuati a livello comunitario e che debbono comportare le modifiche corrispondenti della regolamentazione in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1442/88 è modificato come segue:

1) All'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

« 1. I conduttori:

a) di superfici viticole coltivate destinate alla produzione di:

- vino,
- uve da tavola,
- uve da essiccazione, o

b) di superfici viticole coltivate a viti madri di portainnesto piantate con varietà di portainnesto che figurano nella classificazione delle varietà di viti,

beneficiano, durante le campagne viticole dal 1988/1989 al 1995/1996, su loro richiesta e alle condizioni previste dal presente regolamento per l'abbandono definitivo della viticoltura, di un premio di abbandono definitivo.»

2) All'articolo 2:

a) il paragrafo 2 è soppresso;

b) al paragrafo 3 è aggiunto il seguente comma:

« Se le superfici oggetto di abbandono definitivo della viticoltura rappresentano l'intera superficie dell'azienda, la resa media per ettaro, che costituisce la base di calcolo dell'importo del premio, non può essere superiore alla media delle rese comunicate nell'ambito delle dichiarazioni di raccolta. Fatte salve circostanze particolari, da determinare, vanno prese in considerazione le dichiarazioni di raccolta che si riferiscono alle cinque campagne precedenti la presentazione della domanda di premio, ad esclusione di quelle relative alla raccolta più abbondante ed alla raccolta meno abbondante.»;

c) il paragrafo 4 è soppresso;

d) al paragrafo 5:

— la seguente lettera d) è aggiunta al primo comma:

« d) per le superfici coltivate a viti madri di portainnesto: 4 000 ECU.»;

— l'ultimo comma è soppresso.

3) All'articolo 4, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

« Ai fini del presente regolamento, l'estirpazione comporta l'eliminazione totale dei ceppi che si trovano su un terreno piantato a vite, cioè l'estrazione dei ceppi con l'estirpazione delle radici principali ed il ritiro delle parti legnose della pianta della parcella.»

4) L'articolo 8 è soppresso.

5) L'articolo 9 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 9

Se il conduttore beneficia di indennità previste dai regolamenti (CEE) n. 2078/92 (*), o (CEE) n. 2079/92 (**), o (CEE) n. 2080/92 (***), esse sono cumulabili interamente al premio di abbandono definitivo di superfici viticole.

(*) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 85.

(**) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 91.

(***) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 96.»

6) Si aggiunga l'articolo seguente:

« Articolo 9 bis

1. Quando l'abbandono delle superfici viticole:

— provoca una frammentazione del parcellario, in particolare in caso di operazioni di ristrutturazione, o

— rischia di provocare problemi ambientali,

in condizioni da determinare è concesso al richiedente un premio complementare di un importo massimo di 1 500 ECU/ha qualora l'abbandono definitivo sia effettuato su parcelle diverse dalle sue nell'ambito di un concomitante scambio di parcelle, nel quadro di programmi di ristrutturazione di superfici viticole attuati dallo Stato membro.

In tal caso l'estirpazione è effettuata su una superficie tale che la riduzione del potenziale produttivo sia almeno identica a quella che si otterrebbe estirpando la parcella iniziale del richiedente. Il premio viene calcolato sulla parcella effettivamente estirpata, il premio complementare sulla parcella iniziale del richiedente.

2. Nei programmi zionali pluriennali previsti dal regolamento (CEE) n. 2078/92 o dal regolamento (CEE) n. 2080/92 possono essere inserite operazioni di ricomposizione fondiaria o di scambi di parcelle connessi all'abbandono definitivo delle superfici viticole, previste al paragrafo 1.»

7) Il testo dell'articolo 11 è sostituito dal seguente :

« *Articolo 11*

Prima della fine della campagna 1993/94, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione su uno studio di valutazione del regime di abbandono definitivo delle superfici viticole. Tale rapporto contiene, in particolare, una valutazione dell'incidenza dell'applicazione del regime sulle strutture di produzione viticola ed è corredato, se del caso, di proposte appropriate.

Le spese connesse alla realizzazione dello studio sono da considerarsi un intervento destinato a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (*).

(*) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1.) »

8) All'articolo 17 bis :

a) il terzo comma è sostituito dal testo seguente :

« Per ogni operazione di abbandono realizzata tra il 1° gennaio 1990 e il 31 dicembre 1995, il versamento dei premi di abbandono definitivo di cui all'articolo 1 è considerato come un intervento destinato a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 729/70. »;

b) l'ultimo comma è soppresso.

9) L'articolo 20 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 20*

Fatte salve le disposizioni particolari, sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 83 del rego-

lamento (CEE) n. 822/87 le modalità d'applicazione del presente regolamento, segnatamente quelle concernenti :

- la determinazione delle circostanze particolari di cui all'articolo 2, paragrafo 3, secondo comma,
- la garanzia di cui all'articolo 6, secondo comma,
- le condizioni di concessione del premio complementare previste all'articolo 9 bis,
- l'applicazione del presente regolamento al Portogallo. »

10) È inserito il seguente articolo :

« *Articolo 22*

Il presente regolamento non si applica in Grecia alle superfici destinate alla coltura di uve da essiccare delle varietà :

- Σουλτανίνα (Sultanina),
- Κορινθιακή (Korinthiaki). »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1993, ad eccezione dell'articolo 1, punto 8), che si applica a decorrere dal 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. BOURGEOIS

REGOLAMENTO (CEE) N. 1991/93 DEL CONSIGLIO

del 19 luglio 1993

che stabilisce l'importo dell'aiuto ai produttori nel settore del luppolo per il raccolto 1992

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 7.

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo⁽²⁾,

considerando che a norma dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1696/71 può essere concesso un aiuto ai produttori di luppolo per garantire loro un reddito equo; che l'aiuto è stabilito per ettaro e differenziato secondo i gruppi di varietà in funzione del ricavato medio realizzato sulle superfici in piena produzione rispetto ai ricavati medi dei raccolti precedenti, della situazione dei mercati e dell'andamento delle spese;

considerando che l'articolo 12 bis dello stesso regolamento prevede la possibilità di concedere un aiuto ai

produttori anche per le superfici in cui sono coltivati ceppi sperimentali, per promuovere lo sviluppo di nuove varietà;

considerando che dall'esame dei dati relativi al raccolto 1992 emerge la necessità di fissare l'aiuto per i gruppi di varietà coltivate nella Comunità; che è opportuno concedere l'aiuto anche ai produttori per le superfici investite a ceppi sperimentali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il raccolto 1992 è concesso un aiuto ai produttori di luppolo della Comunità per i gruppi di varietà elencati nell'allegato, nonché per i ceppi sperimentali.
2. L'importo dell'aiuto è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. BOURGEOIS

⁽¹⁾ GU n. L 175 del 4. 8. 1971, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3124/92 (GU n. L 313 del 26. 10. 1992, pag. 1).

⁽²⁾ Parere reso il 16 luglio 1993 (non ancora pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*).

*ALLEGATO***Aiuto concesso ai produttori di luppolo per il raccolto 1992**

Gruppi di varietà	Importi in ecu/ha
Aromatiche	365
Amare	400
Altre	280
Ceppi sperimentali	280

REGOLAMENTO (CEE) N. 1992/93 DEL CONSIGLIO

del 19 luglio 1993

relativo al trasferimento dalla sezione « orientamento » alla sezione « garanzia » del FEAOG del finanziamento di alcuni aiuti istituiti dai regolamenti (CEE) n. 1096/88 e (CEE) n. 2328/91 e che modifica il regolamento (CEE) n. 2328/91 per quanto riguarda il cofinanziamento del regime inteso ad incentivare il ritiro dei seminativi dalla produzione

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che, in sostituzione dei regimi di aiuto di cui ai titoli II, VII e VIII del regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie ⁽³⁾, finanziati dalla sezione « orientamento » del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), con il regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale ⁽⁴⁾, e con il regolamento (CEE) n. 2080/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo ⁽⁵⁾, sono stati istituiti nuovi regimi finanziati dalla sezione « garanzia » del FEAOG;

considerando che i regimi di aiuto previsti dal regolamento (CEE) n. 1096/88 del Consiglio, del 25 aprile 1988, che istituisce un regime comunitario di incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola ⁽⁶⁾, finanziati dalla sezione « orientamento » del FEAOG, sono stati sostituiti da nuovi regimi finanziati dalla sezione « garanzia » del FEAOG, istituiti dal regolamento (CEE) n. 2079/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime comunitario di aiuti al prepensionamento in agricoltura ⁽⁷⁾;

considerando che il raccolto 1992 è l'ultimo per il quale potevano essere presentate domande ai fini della partecipazione al regime di ritiro dei seminativi di cui all'articolo

2 del regolamento (CEE) n. 2328/91; che tale regime è finanziato in parti uguali dalle sezioni « garanzia » e « orientamento » del FEAOG;

considerando che nuove forme di ritiro dei seminativi sono state introdotte dal regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi ⁽⁸⁾, e dei regolamenti (CEE) n. 2078/92 e (CEE) n. 2080/92; che queste nuove forme di ritiro dei seminativi sono finanziate dalla sezione « garanzia » del FEAOG;

considerando che a norma delle disposizioni transitorie previste dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2078/92, dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2079/92 e dall'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2080/92 possono ancora insorgere, dopo la data del 1° gennaio 1993, spese relative ai regimi sostituiti di cui ai regolamenti (CEE) n. 2328/91 e (CEE) n. 1096/88;

considerando che è opportuno agevolare il passaggio tra i vecchi e i nuovi regimi, evitando la coesistenza di due sistemi amministrativi diversi; che è pertanto opportuno disporre che tutte le spese effettuate dagli Stati membri a partire dal 1° gennaio 1993 per le suddette azioni siano finanziate dalla sezione « garanzia » del FEAOG;

considerando che è opportuno raggruppare nella stessa rubrica delle prospettive finanziarie tutte le spese effettuate dagli Stati membri a decorrere dal 16 ottobre 1992 a titolo delle varie azioni di ritiro dei seminativi; che è pertanto opportuno modificare in tal senso il regolamento (CEE) n. 2328/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le spese sostenute dagli Stati membri a partire dal 1° gennaio 1993 nel quadro delle azioni contemplate nei titoli II, VII e VIII del regolamento (CEE) n. 2328/91, nonché delle azioni previste dal regolamento (CEE) n. 1096/88, sono imputabili al FEAOG, sezione « garanzia ».

⁽⁸⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.

⁽¹⁾ GU n. C 148 del 28. 5. 1993, pag. 2.

⁽²⁾ Parere reso il 16 luglio 1993 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. L 218 del 6. 8. 1991, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 85.

⁽⁵⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 96.

⁽⁶⁾ GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 91.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 2328/91 è modificato nel modo seguente :

1) l'articolo 1, paragrafo 2, ultimo comma è completato dalla frase seguente :

« Tuttavia, per le spese sostenute dagli Stati membri a titolo del presente regime a decorrere dal 16 ottobre 1992, il cofinanziamento è interamente a carico della sezione "garanzia" del FEAOG sulla base dei tassi fissati in applicazione dell'articolo 31, paragrafo 2. » ;

2) il testo dell'articolo 31, paragrafo 1, secondo comma è completato dalla frase seguente :

« Tuttavia, le spese sostenute dagli Stati membri a titolo di tali azioni a decorrere dal 16 ottobre 1992 sono imputabili esclusivamente alla sezione "garanzia" del FEAOG. »

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. BOURGEOIS

REGOLAMENTO (CEE) N. 1993/93 DEL CONSIGLIO
del 19 luglio 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 2420/92 recante sospensione temporanea dei dazi all'importazione della tariffa doganale comune su talune miscele di residui della fabbricazione degli amidi di granturco e di residui dell'estrazione dell'olio di germi di granturco ottenuti per via umida

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113, vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2420/92 ⁽¹⁾ sospende, dal 1° gennaio 1992 al 31 maggio 1993, i dazi della tariffa doganale comune relativamente alle importazioni di talune miscele di residui dell'industria dell'amido di granturco e di residui dell'estrazione dell'olio di germi di granturco ottenuti per via umida;

considerando che è opportuno che tale sospensione sia prorogata fino al 30 settembre 1993,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2420/92, la data del 31 maggio 1993 è sostituita dalla data del 30 settembre 1993.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° giugno 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. CLAES

⁽¹⁾ GU n. L 237 del 20. 8. 1992, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 833/93 (GU n. L 88 dell'8. 4. 1993, pag. 7).

REGOLAMENTO (CEE) N. 1994/93 DELLA COMMISSIONE**del 23 luglio 1993****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 5, e l'articolo 11, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽²⁾,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1680/93 della Commissione⁽³⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato

constatato nel corso del periodo di riferimento del 22 luglio 1993 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1680/93 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 8.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 luglio 1993, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Paesi terzi (*)
0709 90 60	130,71 ⁽²⁾ ⁽³⁾
0712 90 19	130,71 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1001 10 00	154,20 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 90 91	129,78
1001 90 99	129,78 ⁽²⁾
1002 00 00	135,78 ⁽²⁾
1003 00 10	126,07
1003 00 20	126,07
1003 00 80	126,07 ⁽²⁾
1004 00 10	78,80
1005 10 90	130,71 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	130,71 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	142,36 ⁽²⁾
1008 10 00	31,27 ⁽²⁾
1008 20 00	82,23 ⁽²⁾
1008 30 00	35,30 ⁽²⁾
1008 90 10	(⁷)
1008 90 90	35,30
1101 00 00	207,39 ⁽²⁾
1102 10 00	219,09
1103 11 30	244,23
1103 11 50	244,23
1103 11 90	234,36
1107 10 11	241,89
1107 10 19	183,49
1107 10 91	235,28
1107 10 99	178,55
1107 20 00	206,29

(¹) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(²) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(³) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(⁴) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(⁵) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(⁶) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92 (GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3), e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22), modificato dal regolamento (CEE) n. 560/91 (GU n. L 62 dell'8. 3. 1991, pag. 26).

(⁷) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(⁸) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

(⁹) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Polonia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 585/92, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1995/93 DELLA COMMISSIONE**del 23 luglio 1993****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽²⁾,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1681/93 della Commissione⁽³⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 22

luglio 1993 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che vengono aggiunti ai prelievi fissati in anticipo per l'importazione dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 11.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 luglio 1993, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente 7	1° term. 8	2° term. 9	3° term. 10
0709 90 60	0	1,13	0	0
0712 90 19	0	1,13	0	0
1001 10 00	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 20	0	0	0	0
1003 00 80	0	0	0	0
1004 00 00	0	0	0	0
1005 10 90	0	1,13	0	0
1005 90 00	0	1,13	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	2,09
1102 10 00	0	0	0	0
1103 11 30	0	0	0	0
1103 11 50	0	0	0	0
1103 11 90	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente 7	1° term. 8	2° term. 9	3° term. 10	4° term. 11
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 1996/93 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 1993

che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1544/93 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 833/87 della Commissione, del 23 marzo 1987, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio, relativo alle importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi dei codici NC 1006 10, 1006 20 e 1006 30 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/91 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regola-

mento (CEE) n. 764/93 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/93 ⁽⁶⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 5.⁽³⁾ GU n. L 80 del 24. 3. 1987, pag. 20.⁽⁴⁾ GU n. L 75 del 21. 3. 1991, pag. 29.⁽⁵⁾ GU n. L 79 dell'1. 4. 1993, pag. 6.⁽⁶⁾ GU n. L 172 del 15. 7. 1993, pag. 19.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 luglio 1993, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi (%)		
	Regime del regolamento (CEE) n. 3877/86 (*)	ACP Bangladesh (1) (2) (3) (4)	Paesi terzi (escluso ACP) (5)
1006 10 21	—	155,22	317,65
1006 10 23	—	169,70	346,61
1006 10 25	—	169,70	346,61
1006 10 27	259,96	169,70	346,61
1006 10 92	—	155,22	317,65
1006 10 94	—	169,70	346,61
1006 10 96	—	169,70	346,61
1006 10 98	259,96	169,70	346,61
1006 20 11	—	194,93	397,06
1006 20 13	—	213,03	433,26
1006 20 15	—	213,03	433,26
1006 20 17	324,95	213,03	433,26
1006 20 92	—	194,93	397,06
1006 20 94	—	213,03	433,26
1006 20 96	—	213,03	433,26
1006 20 98	324,95	213,03	433,26
1006 30 21	—	241,12	506,09
1006 30 23	—	311,94	647,65
1006 30 25	—	311,94	647,65
1006 30 27	485,74	311,94	647,65
1006 30 42	—	241,12	506,09
1006 30 44	—	311,94	647,65
1006 30 46	—	311,94	647,65
1006 30 48	485,74	311,94	647,65
1006 30 61	—	257,14	538,99
1006 30 63	—	334,79	694,29
1006 30 65	—	334,79	694,29
1006 30 67	520,72	334,79	694,29
1006 30 92	—	257,14	538,99
1006 30 94	—	334,79	694,29
1006 30 96	—	334,79	694,29
1006 30 98	520,72	334,79	694,29
1006 40 00	—	78,73	163,46

(1) Fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 715/90.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(3) Il prelievo all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76.

(4) Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh, il prelievo si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 e (CEE) n. 862/91.

(5) Per le importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi il prelievo si applica nel quadro del regime di cui al regolamento (CEE) n. 3877/86 modificato.

(6) L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente da prelievo, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1997/93 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 1993

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1544/93 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3862/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1901/93 ⁽⁴⁾;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiun-

gere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso in provenienza dai paesi terzi sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 5.⁽³⁾ GU n. L 390 del 31. 12. 1992, pag. 86.⁽⁴⁾ GU n. L 172 del 15. 7. 1993, pag. 21.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 luglio 1993, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	7	8	9	10
1006 10 21	0	0	0	—
1006 10 23	0	0	0	—
1006 10 25	0	0	0	—
1006 10 27	0	0	0	—
1006 10 92	0	0	0	—
1006 10 94	0	0	0	—
1006 10 96	0	0	0	—
1006 10 98	0	0	0	—
1006 20 11	0	0	0	—
1006 20 13	0	0	0	—
1006 20 15	0	0	0	—
1006 20 17	0	0	0	—
1006 20 92	0	0	0	—
1006 20 94	0	0	0	—
1006 20 96	0	0	0	—
1006 20 98	0	0	0	—
1006 30 21	0	0	0	—
1006 30 23	0	0	0	—
1006 30 25	0	0	0	—
1006 30 27	0	0	0	—
1006 30 42	0	0	0	—
1006 30 44	0	0	0	—
1006 30 46	0	0	0	—
1006 30 48	0	0	0	—
1006 30 61	0	0	0	—
1006 30 63	0	0	0	—
1006 30 65	0	0	0	—
1006 30 67	0	0	0	—
1006 30 92	0	0	0	—
1006 30 94	0	0	0	—
1006 30 96	0	0	0	—
1006 30 98	0	0	0	—
1006 40 00	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 1998/93 DELLA COMMISSIONE
del 23 luglio 1993

recante deroga al regolamento (CEE) n. 3105/88 che stabilisce le modalità di applicazione delle distillazioni obbligatorie di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1566/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 35, paragrafo 8,

considerando che il volume del raccolto 1992, eccezionalmente elevato in talune regioni della Comunità soggette alla distillazione di cui all'articolo 36 del regolamento (CEE) n. 822/87, pone il distillatore nell'impossibilità materiale di rispettare le date previste per realizzare la distillazione; che occorre di conseguenza prevedere una deroga al regolamento (CEE) n. 3105/88 della Commissione, del 7 ottobre 1988, che stabilisce le modalità di applicazione delle distillazioni obbligatorie di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (CEE) n. 822/87⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3186/92⁽⁴⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3105/88, per la campagna 1992-93 la distillazione delle vinacce provenienti dalla vinificazione delle varietà di cui all'articolo 36, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 822/87 e figuranti nella classificazione delle varietà utilizzate per l'elaborazione di acquavite potrà essere effettuata fino al 30 settembre 1993.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 agosto 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 39.

⁽³⁾ GU n. L 277 dell'8. 6. 1988, pag. 21.

⁽⁴⁾ GU n. L 317 del 31. 10. 1992, pag. 73.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1999/93 DELLA COMMISSIONE
del 23 luglio 1993

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1993-94, l'aiuto alla produzione per le conserve di ananassi ed il prezzo minimo da pagare ai produttori di ananassi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 525/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, che istituisce un regime di aiuti alla produzione per le conserve di ananassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1699/85⁽²⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 525/77, il prezzo minimo da pagare al produttore è determinato sulla base del prezzo minimo applicabile durante la campagna di commercializzazione precedente e dell'andamento dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli;

considerando che l'articolo 5 del suddetto regolamento stabilisce i criteri per la fissazione dell'importo dell'aiuto alla produzione; che occorre, in particolare, tener conto dell'aiuto fissato per la campagna di commercializzazione precedente, adeguato per tener conto dell'evoluzione del prezzo minimo pagato ai produttori, del prezzo dei paesi terzi e, se necessario, dell'evoluzione dei costi di trasformazione valutati forfaitariamente;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3824/92 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1663/93⁽⁴⁾, ha fissato l'elenco dei prezzi e degli importi del settore degli ortofrutticoli che devono essere divisi per il coefficiente 1,013088, fissato dal regolamento (CEE) n.

537/93 della Commissione⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1331/93⁽⁶⁾, a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 1993-94; che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3824/92 prevede che occorre precisare la conseguente riduzione dei prezzi e degli importi per ogni settore, nonché fissare il valore dei prezzi ridotti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1993-94:

- a) il prezzo minimo di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 525/77 da pagare ai produttori di ananassi, e
- b) l'aiuto alla produzione di cui all'articolo 5 del suddetto regolamento per le conserve di ananassi,

sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 46.

⁽²⁾ GU n. L 163 del 22. 6. 1985, pag. 12.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 29.

⁽⁴⁾ GU n. L 158 del 30. 6. 1993, pag. 18.

⁽⁵⁾ GU n. L 57 del 10. 3. 1993, pag. 18.

⁽⁶⁾ GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 114.

*ALLEGATO***Prezzo minimo da pagare ai produttori**

Prodotto	ECU / 100 kg netti, franco produttore
Ananassi destinati alla fabbricazione di conserve di ananassi	31,178

Aiuto alla produzione

Prodotto	ECU / 100 kg netti
Conserve di ananassi	111,090

REGOLAMENTO (CEE) N. 2000/93 DELLA COMMISSIONE**del 23 luglio 1993****che fissa l'aiuto all'ammasso per le uve secche e i fichi secchi non trasformati
della campagna di commercializzazione 1992-93**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1569/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 8,considerando che a norma dell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 627/85 della Commissione, del 12 marzo 1985, concernente l'aiuto all'ammasso e la compensazione finanziaria per le uve secche e i fichi secchi non trasformati⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3602/90⁽⁴⁾, l'aiuto all'ammasso è fissato per giorno e 100 kg netti di uva sultanina di categoria 4 e di fichi di categoria C; che, a norma del paragrafo 2 dello stesso articolo, un'aliquota è applicata all'ammasso di uve secche sino alla fine del mese di febbraio dell'anno successivo a quello in cui i prodotti sono stati acquistati e un'altra aliquota si applica al periodo di ammasso successivo;

considerando che l'aiuto all'ammasso dev'essere calcolato tenendo conto del costo tecnico del magazzinaggio e del finanziamento del prezzo d'acquisto pagato per i prodotti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofruttili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'aiuto all'ammasso di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 627/85 è fissato, per i prodotti della campagna di commercializzazione 1992-93, nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 166 del 20. 6. 1992, pag. 5.⁽³⁾ GU n. L 72 del 13. 3. 1985, pag. 17.⁽⁴⁾ GU n. L 350 del 14. 12. 1990, pag. 56.

*ALLEGATO***AIUTO ALL'AMMASSO PER LE UVE SECCHHE E I FICHI SECCHI NON TRASFORMATI DELLA CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE 1992-93****A. UVE SECCHHE***(ECU per giorno e 100 kg netti)*

	Sino alla fine di febbraio 1992	Dal 1° marzo 1992
Uva sultanina di categoria 4	0,0271	0,0084

B. FICHI SECCHI*(ECU per giorno e 100 kg netti)*

Fichi secchi di categoria C	0,0303
-----------------------------	--------

REGOLAMENTO (CEE) N. 2001/93 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 1993

relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine disossate detenute da taluni organismi d'intervento e destinate ad essere esportate e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 1101/93

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 125/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2539/84 della Commissione, del 5 settembre 1984, recante modalità particolari per determinate vendite di carni bovine congelate detenute dagli organismi d'intervento⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1759/93⁽⁴⁾, ha previsto la possibilità della vendita in due fasi successive di carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2824/85 della Commissione, del 9 ottobre 1985, recante modalità d'applicazione della vendita di carni bovine disossate congelate, provenienti da scorte d'intervento e destinate ad essere esportate come tali oppure previo sezionamento e/o reimballaggio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 251/93⁽⁶⁾, ha previsto la possibilità di reimballare i prodotti in determinate condizioni;

considerando che certi organismi d'intervento dispongono di importanti scorte di carni disossate; che è opportuno evitare che venga prolungato il magazzinaggio di tali carni, date le spese elevate che ne risultano; che in certi paesi terzi esistono sbocchi per i prodotti di cui trattasi; che è opportuno mettere in vendita una parte di tali carni in conformità ai regolamenti (CEE) n. 2539/84 e (CEE) n. 2824/85;

considerando che occorre stabilire un limite di tempo per l'esportazione di tali carni; che tale limite deve essere fissato tenuto conto del disposto dell'articolo 5, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3662/92⁽⁸⁾;

considerando che, a garanzia dell'esportazione delle carni vendute, è necessario prevedere la costituzione della

cauzione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2539/84;

considerando che è opportuno precisare che, visti i prezzi fissati nell'ambito della presente vendita per consentire lo smercio di determinati pezzi, l'esportazione di tali pezzi non dà diritto al pagamento delle restituzioni fissate periodicamente nel settore delle carni bovine;

considerando che i prodotti detenuti dagli organismi d'intervento e destinati ad essere esportati sono soggetti al regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1938/93⁽¹⁰⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1101/93 della Commissione⁽¹¹⁾ deve essere abrogato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Si procede alla vendita di circa:
 - 5 000 t di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento irlandese e acquistate anteriormente al 1° gennaio 1993;
 - 5 000 t di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito e acquistate anteriormente al 1° dicembre 1992;
 - 1 000 t di carni disossate detenute dall'organismo d'intervento danese e acquistate anteriormente al 1° marzo 1993;
 - 5 000 t di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento francese e acquistate anteriormente al 1° aprile 1993;
 - 2 000 t di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento italiano e acquistate anteriormente al 1° aprile 1993.
2. Le carni sono destinate ad essere esportate.
3. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, la vendita è effettuata in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2539/84, (CEE) n. 2824/85 e (CEE) n. 3002/92.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 18 del 27. 1. 1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 238 del 6. 9. 1984, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 161 del 2. 7. 1993, pag. 59.

⁽⁵⁾ GU n. L 268 del 10. 10. 1985, pag. 14.

⁽⁶⁾ GU n. L 28 del 5. 2. 1993, pag. 47.

⁽⁷⁾ GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.

⁽⁸⁾ GU n. L 370 del 19. 12. 1992, pag. 43.

⁽⁹⁾ GU n. L 301 del 17. 10. 1992, pag. 17.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 176 del 20. 7. 1993, pag. 12.

⁽¹¹⁾ GU n. L 112 del 6. 5. 1993, pag. 11.

A tale vendita non si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 985/81 della Commissione (¹).

4. La qualità e i prezzi minimi di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 sono indicati nell'allegato I.

5. Sono prese in considerazione solamente le offerte pervenute agli organismi d'intervento interessati entro le ore 12 del 29 luglio 1993.

6. Gli interessati possono informarsi sui quantitativi e sui luoghi di magazzinaggio rivolgendosi agli indirizzi indicati nell'allegato II.

Articolo 2

L'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1 deve aver luogo entro cinque mesi dalla data di conclusione del contratto di vendita.

Articolo 3

1. L'importo della cauzione prevista dall'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 è pari a 30 ECU/100 kg.

2. L'importo della cauzione prevista dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2539/84 è di 450 ECU/100 kg di carni disossate di cui all'allegato I, lettera a) e 230 ECU/100 kg di carni disossate di cui all'allegato I, lettera b).

Articolo 4

Per quanto riguarda le carni di cui ai punti 1, lettera b), 2, lettera b), 3, lettera b), 4, lettera b) e 5, lettera b) dell'allegato I vendute in virtù del presente regolamento non è concessa alcuna restituzione all'esportazione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

Articolo 5

1. L'ordine di ritiro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3002/92, la dichiarazione di esportazione ed eventualmente l'esemplare di controllo T 5 sono completati dalla dicitura:

Productos de intervención [Reglamento (CEE) n° 2001/93];

Interventionsprodukter [Forordning (EØF) nr. 2001/93];

Interventionserzeugnisse [Verordnung (EWG) Nr. 2001/93];

προϊόντα παρεμβάσεως [κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2001/93];

Intervention products [Regulation (EEC) No 2001/93];

Produits d'intervention [Règlement (CEE) n° 2001/93];

Prodotti d'intervento [Regolamento (CEE) n. 2001/93];

Produkten uit interventievoorraden [Verordening (EEG) nr. 2001/93];

Produtos de intervenção [Regulamento (CEE) n° 2001/93].

2. Per la cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, anche l'osservanza delle disposizioni del paragrafo 1 costituisce un'esigenza principale a norma dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (²).

Articolo 6

Il regolamento (CEE) n. 1101/93 è abrogato.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 29 luglio 1993.

(¹) GU n. L 99 del 10. 4. 1981, pag. 38.

(²) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι — ANNEX I — ANNEXE I —
ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANEXO I

Precio mínimo expresado en ecus por tonelada (*) — Mindestpreise in ECU/tonne (*) — Ελάχιστες τιμές πωλήσεως εκφραζόμενες σε Ecu ανά τόνο (*) — Minimum prices expressed in ECU per tonne (*) — Prix minimaux exprimés en écus par tonne (*) — Prezzi minimi espressi in ecu per tonnellata (*) — Minimumprijzen uitgedrukt in ecu per ton (*) — Preço mínimo expresso em ecus por tonelada (*)

1. IRELAND		2. UNITED KINGDOM		3. DANMARK	
a) Filets	6 150	a) Filets	4 800	a) Mørbrad med bimørbrad	5 500
Striploins	2 850	Striploins	2 500	Filet med entrecôte og tyndsteg	2 600
Insides	2 500	Topsides	2 250	Inderlår med kappe	2 400
Outsides	2 400	Silversides	2 200	Tykstegsfilet med kappe	2 350
Knuckles	2 400	Thick flanks	2 200	Klump med kappe	2 350
Rumps	2 300	Rumps	2 150	Yderlår med lårtunge	2 300
Cube-rolls	3 300	b) Shins and shanks	900	b) Bryst og slag	700
b) Briskets	550	Clod and sticking	900	Øvrigt kød af forfjerdinger	1 200
Forequarters	950	Ponies	950		
Shins/shanks	950	Thin flanks	300		
Plates/flanks	400	Forequarter flanks	300		
		Briskets	400		
		Foreribs	900		
4. FRANCE		5. ITALIA			
a) Filet	5 500	a) Filetto	5 000		
Faux filet	2 600	Roastbeef	2 600		
Tende de tranche	2 500	Scarmone	2 400		
Tranche grasse	2 450	Fesa esterna	2 400		
Rumsteak	2 350	Fesa interna	2 400		
Gîte à la noix	2 450	Noce	2 400		
Entrecôte	2 350	Girello	2 400		
b) Jarret	800	b) Garretto/pesce	700		
Macreuse	800	Collo/sottospalla	900		
Boule de gîte	800	Spalle/garretto	700		
Bavette	700	Pancia	400		
		Petto	700		
		Sottospalla	900		
		Collo	900		

(*) Estos precios se entenderán netos con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 17 del Reglamento (CEE) nº 2173/79.

(†) Disse priser gælder netto i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 17, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2173/79.

(‡) Diese Preise gelten netto gemäß den Vorschriften von Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2173/79.

(§) Οι τιμές αυτές εφαρμόζονται επί του καθαρού βάρους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2173/79.

(¶) These prices shall apply to net weight in accordance with the provisions of Article 17 (1) of Regulation (EEC) No 2173/79.

(||) Ces prix s'entendent poids net conformément aux dispositions de l'article 17 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 2173/79.

(∞) Il prezzo si intende peso netto in conformità del disposto dell'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2173/79.

(∞) Deze prijzen gelden netto, overeenkomstig de bepalingen van artikel 17, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2173/79.

(∞) Estes preços aplicam-se a peso líquido, conforme o disposto no nº 1 do artigo 17º do Regulamento (CEE) nº 2173/79.

*ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II —
ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II*

**Direcciones de los organismos de intervención — Interventionsorganernes adresser —
Anschriften der Interventionsstellen — Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως — Addresses
of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli
organismi d'intervento — Adressen van de interventiebureaus — Endereços dos organismos de
intervenção**

- IRELAND:** Department of Agriculture, Food and Forestry
Agriculture House
Kildare Street
Dublin 2
Tel. (01) 678 90 11, ext. 2278 and 3806
Telex 93292 and 93607, telefax (01) 6616263, (01) 6785214 and (01) 6620198
- DANMARK:** EF-Direktoratet
Nyropsgade 26
DK-1602 København K
Tlf. (33) 92 70 00, telex 15137 EFDIR DK, telefax (33) 92 69 48
- ITALIA:** Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)
Via Palestro 81
I-00185 Roma
Tel. 49 49 91
Telex 61 30 03
- UNITED KINGDOM:** Intervention Board for Agricultural Produce
Fountain House
2 Queens Walk
Reading RG1 7QW
Berkshire
Tel. (0734) 58 36 26
Telex 848 302, telefax: (0734) 56 67 50
- FRANCE:** OFIVAL
Tour Montparnasse
33, avenue du Maine
F-75755 Paris Cedex 15
Tél. 45 38 84 00, télex 205476
-

REGOLAMENTO (CEE) N. 2002/93 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 1993

che indice una gara permanente per la fornitura all'Albania di 60 000 t di frumento tenero panificabile detenuto nella regione di Rouen dall'organismo d'intervento francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3106/92 del Consiglio, del 26 ottobre 1992, relativo ad un'azione urgente per la fornitura di prodotti agricoli destinati alla popolazione dell'Albania ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 309/93 della Commissione ⁽³⁾, la fornitura di cereali in virtù del regolamento (CEE) n. 3106/92 avviene mediante gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 689/92 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1715/93 ⁽⁵⁾, stabilisce, fra l'altro, criteri di qualità per il frumento tenero panificabile accettato all'intervento;

considerando che è opportuno indire una gara permanente per la fornitura di una quota di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento francese;

considerando che l'esperienza insegna che occorre garantire il rispetto del ritmo delle consegne; che è pertanto necessario stabilire che, in certi casi di ritardo nelle consegne, sia incamerata una percentuale della cauzione di consegna;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È indetta una gara permanente, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 309/93, per la fornitura all'Albania di frumento tenero panificabile detenuto nella regione di Rouen dall'organismo d'intervento francese.

⁽¹⁾ GU n. L 312 del 29. 10. 1992, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽³⁾ GU n. L 36 del 12. 2. 1993, pag. 30.

⁽⁴⁾ GU n. L 74 del 20. 3. 1992, pag. 18.

⁽⁵⁾ GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 100.

Articolo 2

La gara verte su un quantitativo di 60 000 t di frumento tenero panificabile alla rinfusa, che saranno spedite per nave, a partire da un porto nella regione di Rouen, fase cif, non sbarcato (ex-ship), sino al porto marittimo albanese di Durazzo.

Articolo 3

1. Le offerte riguardano la totalità della partita di 60 000 t conformemente alle specificazioni di consegna di cui all'allegato II.

2. In caso di eventuali ritardi di consegna, si applica l'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 309/93.

Articolo 4

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 29 luglio 1993 alle ore 11 (ora di Bruxelles).

2. Il termine di presentazione delle offerte per la ultima gara parziale scade il 12 agosto 1993 alle ore 11 (ora di Bruxelles).

3. L'organismo d'intervento interessato pubblica un bando di gara almeno tre giorni prima della data fissata per la prima gara parziale.

Articolo 5

Le offerte devono essere presentate all'organismo d'intervento francese.

L'organismo d'intervento francese comunica alla Commissione le offerte ricevute conformemente allo schema riprodotto nell'allegato I.

Articolo 6

Il certificato di presa in consegna, menzionato all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 309/93, viene rilasciato dopo lo scarico della merce.

Articolo 7

1. L'aggiudicatario s'impegna a fornire alle autorità albanesi tutti i documenti occorrenti per la fornitura, indicati nel bando di gara pubblicato dall'organismo d'intervento francese.

2. L'aggiudicatario informa regolarmente le autorità albanesi, l'organismo d'intervento che detiene i prodotti in causa e i servizi della Commissione sullo svolgimento dalla fornitura fino al momento della presa in consegna.

Articolo 8

Gli Stati membri interessati adottano le misure adeguate a garantire che nel quadro della fornitura non siano applicate restituzioni, in particolare apponendo una dicitura particolare sui titoli di esportazione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1993.

Articolo 9

Ai fini della contabilizzazione delle spese imputabili al FEAOG, il valore contabile dei prodotti di cui all'articolo 1 è fissato a 52 ECU/t.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Gara permanente per la fornitura all'Albania di 60 000 t di frumento tenero panificabile detenute nella regione di Rouen dall'organismo d'intervento francese

[Regolamento (CEE) n. 2002/93]

Numerazione degli offerenti	Quantitativo (in t)	Spese di fornitura proposte (in ECU/t)
1	2	3
1		
2		
3		
4		
ecc.		

*ALLEGATO II***Prescrizioni per la consegna**

Consegna alla rinfusa, stadio cif non sbarcato (ex-ship), al porto albanese di Durazzo di una partita di 60 000 t in sei consegne:

- 10 000 t: arrivo tra il 14 e il 15 agosto 1993,
- 10 000 t: arrivo tra il 25 e il 26 agosto 1993,
- 10 000 t: arrivo tra il 5 e il 6 settembre 1993,
- 10 000 t: arrivo tra il 22 e il 23 ottobre 1993,
- 10 000 t: arrivo tra il 3 e il 4 novembre 1993,
- 10 000 t: arrivo tra il 15 e il 16 novembre 1993.

Le consegne possono essere fatte entro termini più brevi su iniziativa dell'aggiudicatario e sotto la sua responsabilità, laddove le condizioni di scarico e di prelievo dal porto di Durazzo lo permettano.

In caso di mancata accettazione di un'offerta il 29 luglio 1993, tutte le date di cui sopra sono da posticipare di sette giorni.

Questo stesso rinvio è d'applicazione in caso di mancata accettazione il 5 agosto 1993.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2003/93 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 1993

relativo all'apertura di un bando di gara per la fornitura di olio d'oliva d'intervento alla popolazione dell'Albania conformemente al regolamento (CEE) n. 3106/92 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3106/92 del Consiglio, del 26 ottobre 1992, relativo ad un'azione per la fornitura gratuita di prodotti agricoli destinati alla popolazione dell'Albania⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 309/93⁽²⁾, ha previsto le modalità generali di applicazione del regolamento (CEE) n. 3106/92; che è inoltre opportuno fissare modalità specifiche per la fornitura di olio d'oliva d'intervento; che, tenuto conto delle risorse finanziarie nonché delle esigenze di una corretta gestione delle scorte d'intervento, è opportuno indire una gara per la fornitura di 4 lotti di 500 t di olio d'oliva detenuto dagli organismi d'intervento italiano e spagnolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 309/93, è indetta una gara sulla quantità di olio d'oliva da prelevare dagli ammassi all'intervento italiano e spagnolo in pagamento delle spese di trasformazione, di condizionamento e di trasporto di 4 lotti di 500 t di olio d'oliva, secondo quanto indicato nell'allegato I.

2. Le materie prime necessarie per la preparazione delle 2 000 t di olio d'oliva saranno messe a disposizione dell'organismo d'intervento come segue:

— 10 % della quantità offerta in olio d'oliva vergine, escluso l'olio lampante;

— 90 % della quantità offerta in olio d'oliva vergine lampante conformemente alla formula prevista all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2960/77 della Commissione⁽³⁾.

3. Il prodotto finale deve essere condizionato in imballaggi metallici, conformemente all'allegato II. Sull'imballaggio dovrà figurare in lingua albanese ed in una delle lingue ufficiali della Comunità la dicitura « Olio d'oliva — prodotto della Comunità europea », nonché un codice che

permetta di identificare l'impresa di condizionamento diverso dal numero di identificazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2677/85⁽⁴⁾.

Non è ammessa alcuna altra indicazione.

4. Le offerte presentate in relazione alla gara di cui trattasi devono tener conto di tutte le spese inerenti all'operazione, segnatamente le spese di ritiro, raffinazione, miscelatura, condizionamento e le spese di trasporto della merce franco banchina porto di Durazzo.

5. I prodotti spediti in applicazione del presente regolamento non beneficiano né di restituzioni all'esportazione né di aiuti al consumo.

Articolo 2

1. Il termine di presentazione delle offerte agli organismi d'intervento di cui all'allegato III scade il 29 luglio 1993, alle ore 12 (ora di Bruxelles).

2. Un'offerta verte sulla quantità totale di un lotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

3. La cauzione di aggiudicazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera h) del regolamento (CEE) n. 309/93 è fissata a 200 ECU/t.

4. In deroga all'articolo 9, secondo comma del regolamento (CEE) n. 309/93, la cauzione della fornitura è fissata a 2 100 ECU/t.

Articolo 3

I prodotti di base aggiudicati dovranno essere ritirati dagli ammassi all'intervento al più tardi il 31 agosto 1993.

Articolo 4

Gli organismi d'intervento comunicano regolarmente alla Commissione tutte le informazioni disponibili sullo svolgimento della fornitura.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore, il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 312 del 29. 10. 1992, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 36 del 12. 2. 1993, pag. 30.

⁽³⁾ GU n. L 348 del 30. 12. 1977, pag. 46.

⁽⁴⁾ GU n. L 254 del 25. 10. 1985, pag. 5.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Quantitativo netto di prodotti finiti da fornire	Date di consegna al porto di Durazzo
500 t	Anteriormente all'8.9.1993
500 t	Anteriormente al 15.9.1993
500 t	Anteriormente al 22.9.1993
500 t	Anteriormente al 29.9.1993

— *Località di destinazione*: porto di Durazzo

— *Indirizzo del beneficiario in Albania*:

Agro Export
Tel.: 355 (42) 225 33
Fax.: 355 (42) 245 85/343 57
Telex: 22248 AGRO TR AB

*ALLEGATO II***1. Requisiti in materia di confezionamento e di conservazione**

L'olio d'oliva è contenuto in lattine da un litro, ricoperte internamente di una vernice alimentare o sottoposte ad un trattamento che offra garanzie equivalenti, interamente riempite ed ermeticamente chiuse.

Le lattine sono a loro volta imballate in cartoni contenenti 20 litri.

Le colle eventualmente utilizzate per la confezione e la chiusura dei cartoni devono essere resistenti all'acqua. I nastri adesivi eventualmente impiegati non devono scollarsi in ambiente umido.

a) Resistenza d'urto verticale: tre cadute verticali dall'altezza di 1 m.

Questa prova è effettuata conformemente alla norma ISO 2248 su tre diversi spigoli di triedri diversi, l'imballaggio essendo sospeso in modo che il suo centro di gravità si trovi alla verticale del punto di caduta.

b) Resistenza alla compressione minima: 6 000 N.

Questa prova è effettuata conformemente alle norme ISO 2872 e 2874, l'imballaggio essendo collocato in normale posizione di trasporto.

Il risultato di ciascuna di queste prove è valutato su cinque imballaggi completi come segue:

- i cartoni possono essere deformati, ma devono restare integri e non presentare lacerazioni rilevanti;
- le lattine non devono presentare perdite dopo eliminazione del vuoto.

La conformità dell'imballaggio ai requisiti di cui sopra è attestata ad un istituto di imballaggio riconosciuto dallo Stato membro interessato, il quale fornisce un rapporto particolareggiato e la descrizione delle caratteristiche tecniche degli elementi costitutivi dell'imballaggio. L'attestato di conformità è valido soltanto per un periodo di dodici mesi.

2. Requisiti in materia di etichettatura

Le lattine litografate e i cartoni stampati recano, nella lingua o nelle lingue specificate nel bando di gara, le indicazioni seguenti:

- a) la denominazione «olio d'oliva»,
- b) la dicitura «Prodotto della Comunità europea»,
- c) il contenuto netto,
- d) il mese e l'anno di fabbricazione,
- e) l'impresa trasformatrice, in codice.

Tali indicazioni devono figurare su almeno una delle facce degli imballaggi e coprire almeno un terzo della superficie.

ALLEGATO III

Indirizzo degli organismi d'intervento:

Spagna

SENPA
Beneficencia, 8
E-28004 Madrid
tel. (34-1) 572 02 01
fax. (34-1) 571 45 62

Italia

AIMA
Via Palestro, 81
I-00185 Roma
tel. (39-6) 47 49 91
fax. (39-6) 44 51 958

REGOLAMENTO (CEE) N. 2004/93 DELLA COMMISSIONE**del 23 luglio 1993****relativo all'apertura di un bando di gara per la fornitura di burro d'intervento alla popolazione dell'Albania conformemente al regolamento (CEE) n. 3106/92 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3106/92 del Consiglio, del 26 ottobre 1992, relativo ad un'azione per la fornitura gratuita di prodotti agricoli destinati alla popolazione dell'Albania ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 309/93 ⁽²⁾ della Commissione, ha previsto modalità generali di applicazione del regolamento (CEE) n. 3106/92; che è inoltre opportuno fissare modalità specifiche per la fornitura di burro d'intervento; che, tenuto conto delle risorse finanziarie nonché delle esigenze di una corretta gestione delle scorte d'intervento, è opportuno indire una gara per la fornitura di 5 000 t di burro detenuto dagli organismi d'intervento spagnolo e irlandese,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 309/93, è indetta una gara per l'attribuzione di una fornitura di 5 000 t di burro detenuto dagli organismi di intervento spagnolo e irlandese, secondo quando indicato nell'allegato I.

2. Le spese si riferiscono alla presa in consegna dei prodotti nei depositi frigoriferi degli organismi d'inter-

vento e sul trasporto con mezzi adeguati sino alle località di presa in consegna da parte delle autorità albanesi specificate nell'allegato II.

Articolo 2

1. Il termine di presentazione delle offerte agli organismi d'intervento scade il 3 agosto 1993, alle ore 12 (ora di Bruxelles).

2. Un'offerta verte sull'intera fornitura di 5 000 t di cui all'articolo 1.

3. La cauzione di aggiudicazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera h) del regolamento (CEE) n. 309/93 è fissata a 100 ECU/t.

4. Per la fornitura di cui trattasi la data limite di consegna è il 30 settembre 1993.

Articolo 3

L'organismo d'intervento dello Stato membro nel quale la fornitura è attribuita comunica regolarmente alla Commissione tutte le informazioni disponibili sullo svolgimento della fornitura.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 312 del 29. 10. 1992, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 36 del 12. 2. 1993, pag. 30.

*ALLEGATO I**Indirizzi degli organismi d'intervento:*

Spagna

SENPA
Beneficencia, 8
E-28004 Madrid
Tel. (34-1) 347 65 00
Fax: (34-1) 521 98 32.

Irlanda

Department of Agriculture and Food
Agriculture House
Kildare Street
IRL-Dublin 2
Tel. (353-1) 678 90 11
Fax: (353-1) 661 62 63.

*ALLEGATO II**Luogo di destinazione:**(in tonnellate)*

Durazzo	450
Tirana	1 500
Elbasan	920
Shkoder	730
Fier	1 400

Indirizzo del beneficiario in Albania:

Agro Export
Tel.: 355 (42) 225 33
Telefax: 355 (42) 245 85/343 57
Telex: 222 48 AGRO TR AB.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2005/93 DELLA COMMISSIONE
del 23 luglio 1993
che fissa i prelievi all'importazione di bovini vivi e di carni bovine diverse dalle
carni congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 125/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1743/93 della Commissione⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1743/93 ai dati ed alle quotazioni di

cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 agosto 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 18 del 27. 1. 1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 161 del 2. 7. 1993, pag. 20.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 luglio 1993, che fissa i prelievi all'importazione di bovini vivi e di carni bovine diverse dalle carni congelate

(ECU/100 kg)

Codice NC	Croazia / Slovenia / Bosnia-Erzegovina / territorio dell'ex Repubblica Jugoslava di Macedonia ⁽¹⁾	Austria ⁽²⁾	Svezia/Svizzera	Altri paesi terzi ⁽³⁾
— Peso vivo —				
0102 90 05	—	17,086	8,882	131,433 ⁽⁴⁾
0102 90 21	—	17,086	8,882	131,433 ⁽⁴⁾
0102 90 29	—	17,086	8,882	131,433 ⁽⁴⁾
0102 90 41	—	17,086	8,882	131,433 ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾
0102 90 49	—	17,086	8,882	131,433 ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾
0102 90 51	23,058	17,086	8,882	131,433 ⁽⁴⁾
0102 90 59	23,058	17,086	8,882	131,433 ⁽⁴⁾
0102 90 61	—	17,086	8,882	131,433 ⁽⁴⁾
0102 90 69	—	17,086	8,882	131,433 ⁽⁴⁾
0102 90 71	23,058	17,086	8,882	131,433 ⁽⁴⁾
0102 90 79	23,058	17,086	8,882	131,433 ⁽⁴⁾
— Peso netto —				
0201 10 00	43,811	32,464	16,875 ⁽⁷⁾	249,723 ⁽⁴⁾ ⁽⁶⁾
0201 20 20	43,811	32,464	16,875 ⁽⁷⁾	249,723 ⁽⁴⁾ ⁽⁶⁾
0201 20 30	35,049	25,971	13,500 ⁽⁷⁾	199,778 ⁽⁴⁾ ⁽⁶⁾
0201 20 50	52,573	38,957	20,250 ⁽⁷⁾	299,667 ⁽⁴⁾ ⁽⁶⁾
0201 20 90	—	48,696	25,313 ⁽⁷⁾	374,583 ⁽⁴⁾ ⁽⁶⁾
0201 30 00	—	55,701	28,955 ⁽⁷⁾	428,471 ⁽⁴⁾ ⁽⁶⁾
0206 10 95	—	55,701	28,955	428,471 ⁽⁴⁾
0210 20 10	—	48,696	25,313	374,583
0210 20 90	—	55,701	28,955	428,471
0210 90 41	—	55,701	28,955	428,471
0210 90 90	—	55,701	28,955	428,471
1602 50 10	—	55,701	28,955	428,471
1602 90 61	—	55,701	28,955	428,471

⁽¹⁾ In conformità del regolamento (CEE) n. 715/90 modificato, i prelievi non sono applicabili ai prodotti originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽²⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991.

⁽³⁾ Questo prelievo si applica solamente ai prodotti che sono conformi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 185/93 della Commissione.

⁽⁴⁾ Questo prelievo si applica solamente ai prodotti che sono conformi alle disposizioni dell'accordo tra la CEE e l'Austria (GU n. L 111 del 29. 4. 1992, pag. 21).

⁽⁵⁾ I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Polonia, i territori dell'ex Repubblica Federativa Ceca e Slovacca e l'Ungheria, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 3589/92 della Commissione sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.

⁽⁶⁾ I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Polonia, i territori dell'ex Repubblica Federativa Ceca e Slovacca e l'Ungheria, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 247/93 della Commissione (GU n. L 28 del 5. 2. 1993, pag. 39), sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.

⁽⁷⁾ Il prelievo può essere ridotto conformemente alle disposizioni risultanti dall'accordo tra la Comunità e la Svezia (GU n. L 109 dell'1. 5. 1993, pag. 59) e dal regolamento (CEE) n. 1180/93.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2006/93 DELLA COMMISSIONE
del 23 luglio 1993
che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 125/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione per le carni bovine congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1742/93 della Commissione⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1742/93 ai dati ed alle quotazioni di

cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione per le carni bovine congelate sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 agosto 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 18 del 27. 1. 1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 161 del 2. 7. 1993, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 luglio 1993, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate ⁽¹⁾ ⁽²⁾

(ECU / 100 kg)

Codice NC	Importo
	— Peso netto —
0202 10 00	174,409 ⁽³⁾
0202 20 10	174,409 ⁽³⁾
0202 20 30	139,527 ⁽³⁾
0202 20 50	218,011 ⁽³⁾
0202 20 90	261,613 ⁽³⁾
0202 30 10	218,011 ⁽³⁾
0202 30 50	218,011 ⁽³⁾
0202 30 90	299,983 ⁽³⁾
0206 29 91	299,983

⁽¹⁾ In conformità del regolamento (CEE) n. 715/90, modificato, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽²⁾ I prodotti originari del PTOM sono esenti da prelievo all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991.

⁽³⁾ I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Polonia, i territori dell'ex Repubblica Federativa Ceca e Slovacca e l'Ungheria, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 3589/92 della Commissione (GU n. L 364 del 12. 12. 1992, pag. 28), sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2007/93 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 1993

relativo al rilascio, il 30 luglio 1993, dei titoli d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni ovine e caprine originari di alcuni paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 363/93⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 3643/85 del Consiglio, del 19 dicembre 1985, relativo al regime d'importazione applicabile nei confronti di taluni paesi terzi nel settore delle carni ovine e caprine a decorrere dal 1986⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3890/92⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,considerando che il regolamento (CEE) n. 3653/85 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1645/89⁽⁶⁾, ha fissato le modalità d'applicazione del regime all'importazione istituito dal regolamento (CEE) n. 3643/85; che, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3653/85, è opportuno determinare in quale misura si possa dar seguito alle domande di rilascio di titoli d'importazione presentate per il terzo trimestre 1993;

considerando che, se i quantitativi per i quali i titoli d'importazione sono stati richiesti sono superiori ai quantitativi che possono essere importati in applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3653/85, è opportuno ridurre tali quantitativi secondo una percentuale unica in conformità dell'articolo 2, paragrafo 5, lettera b) di questo stesso regolamento;

considerando che, se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli sono inferiori o uguali ai quantitativi previsti dal regolamento (CEE) n. 3653/85, tutte le domande di titoli possono essere accolte,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli Stati membri rilasciano, il 30 luglio 1993, i titoli d'importazione previsti dal regolamento (CEE) n. 3653/85, per i quali le domande sono state presentate tra il 1° e il 10 luglio 1993 alle seguenti condizioni:

- a) per i prodotti dei codici NC 0204 10 00, 0204 21 00, 0204 22 10, 0204 22 30, 0204 22 50, 0204 22 90, 0204 23 00, 0204 50 11, 0204 50 13, 0204 50 15, 0204 50 19, 0204 50 31 e 0204 50 39, i quantitativi richiesti, originari degli altri paesi terzi, sono attribuiti integralmente;
- b) per i prodotti dei codici NC 0204 30 00, 0204 41 00, 0204 42 10, 0204 42 30, 0204 42 50, 0204 42 90, 0204 43 10, 0204 43 90, 0204 50 51, 0204 50 53, 0204 50 55, 0204 50 59, 0204 50 71 e 0204 50 79, i quantitativi richiesti, originari:
 - del Cile, sono ridotti del 92,20 %,
 - degli altri paesi terzi, sono attribuiti integralmente;
- c) per i prodotti dei codici NC 0104 10 30, 0104 10 80 e 0104 20 90, i quantitativi richiesti, originari degli altri paesi terzi, sono attribuiti integralmente.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 42 del 19. 2. 1993, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 348 del 24. 12. 1985, pag. 2.⁽⁴⁾ GU n. L 391 del 31. 12. 1992, pag. 51.⁽⁵⁾ GU n. L 348 del 24. 12. 1985, pag. 21.⁽⁶⁾ GU n. L 162 del 13. 6. 1989, pag. 21.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2008/93 DELLA COMMISSIONE**del 23 luglio 1993****relativo al rilascio, il 30 luglio 1993, dei titoli d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni ovine e caprine originari della Bosnia-Erzegovina, della Croazia, della Slovenia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 363/93⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 3125/92 del Consiglio, del 26 ottobre 1992, relativo al regime applicabile all'importazione nella Comunità dei prodotti del settore delle carni ovine e caprine provenienti dalla Bosnia-Erzegovina, dalla Croazia, dalla Slovenia, dal Montenegro, della Serbia e dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia⁽³⁾, in particolare l'articolo 3,considerando che il regolamento (CEE) n. 308/93 della Commissione⁽⁴⁾, ha fissato le modalità d'applicazione del regime all'importazione istituito dal regolamento (CEE) n. 3125/92; che, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 308/93 è opportuno determinare in quale misura si possa dar seguito alle domande di rilascio di titoli d'importazione presentate per il terzo trimestre 1993;

considerando che, se i quantitativi per i quali i titoli d'importazione sono stati richiesti sono superiori ai quantitativi che possono essere importati in applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 308/93, è oppor-

tuno ridurre tali quantitativi secondo una percentuale unica in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) di questo stesso regolamento;

considerando che, se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli sono inferiori o uguali ai quantitativi previsti dal regolamento (CEE) n. 308/93 tutte le domande di titoli possono essere accolte;

considerando che le domande di titoli per prodotti originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sono state presentate soltanto in Italia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'Italia rilascia, il 30 luglio 1993, i titoli d'importazione previsti dal regolamento (CEE) n. 308/93 per i quali le domande sono state presentate il 12 luglio 1993 alle seguenti condizioni:

- per i prodotti dei codici NC 0204 10 00, 0204 21 00, 0204 22 10, 0204 22 30, 0204 22 50, 0204 22 90, 0204 23 00, 0204 50 11, 0204 50 13, 0204 50 15, 0204 50 19, 0204 50 31 e 0204 50 39, i quantitativi richiesti, originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, sono interamente soddisfatti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 42 del 19. 2. 1993, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 313 del 30. 10. 1992, pag. 3.⁽⁴⁾ GU n. L 36 del 12. 2. 1993, pag. 25.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2009/93 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 1442/93 recante modalità d'applicazione del regime d'importazione delle banane nella Comunità e il regolamento (CEE) n. 1443/93 relativo a misure transitorie per l'applicazione del regime d'importazione delle banane nella Comunità nel 1993

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana⁽¹⁾, in particolare gli articoli 20 e 30,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1442/93 della Commissione⁽²⁾ ha stabilito le modalità d'applicazione del regime d'importazione delle banane nella Comunità, con particolare riguardo alla riassegnazione dei quantitativi relativi ai titoli d'importazione non utilizzati, alla riassegnazione dei quantitativi riesportati dalla Comunità e ai documenti che devono corredare la domanda di titolo d'importazione per le banane ACP tradizionali;

considerando che occorre modificare le modalità relative alla riassegnazione dei quantitativi non utilizzati o riesportati fuori della Comunità, onde tener conto delle esigenze amministrative di gestione dei titoli e dei periodi di presentazione delle domande; che, in caso di riesportazione, la riassegnazione dei quantitativi corrispondenti, a norma dell'articolo 18, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 404/93, dev'essere subordinata alla presentazione di prove relative all'avvenuta riesportazione, in conformità alla normativa comunitaria pertinente;

considerando che, in ordine al rilascio dei titoli d'importazione delle banane ACP tradizionali, sembra opportuno limitare al solo attestato d'origine la documentazione che deve corredare la domanda;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1443/93⁽³⁾ ha stabilito le misure transitorie per l'applicazione del regime d'importazione delle banane nella Comunità nel 1993; che è opportuno adattare il contenuto di tali disposizioni alle modifiche apportate al regolamento (CEE) n. 1442/93; che, per le merci in corso di spedizione al momento dell'entrata in vigore del nuovo regime d'importazione, occorre risolvere le discordanze tra le varie versioni linguisti-

stiche, ricorrendo al tradizionale termine tecnico « immissione in libera pratica »;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione delle banane,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1442/93 è modificato nel modo seguente:

1) All'articolo 9, paragrafo 4 è aggiunto il seguente comma:

« Le diciture precitate vengono apposte nella casella n. 20 della domanda di titolo e sono riportate nella stessa casella del titolo. »

2) All'articolo 10, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

« 3. I quantitativi non utilizzati del titolo vengono riassegnati, su richiesta, al medesimo operatore — che può essere, secondo i casi, il titolare o il cessionario del titolo — in un trimestre ulteriore ma nel corso dello stesso anno in cui è stato rilasciato il titolo originario. »

3) All'articolo 12,

— nel paragrafo 1, i termini « e destinate alla riesportazione fuori dalla Comunità » sono sostituiti dai termini « e riesportati fuori dalla Comunità »;

— nel paragrafo 2, i termini « i quantitativi destinati alla riesportazione » sono sostituiti dai termini « i quantitativi immessi in libera pratica e riesportati »;

— il testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

« 3. Uno o più titoli d'importazione vengono rilasciati, sino a concorrenza dei riesportati, secondo i casi al titolare o al cessionario dei titoli precedenti, in un trimestre ulteriore ma nel corso dello stesso anno in cui sono stati rilasciati i titoli originari. »

⁽¹⁾ GU n. L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 142 del 12. 6. 1993, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 142 del 12. 6. 1993, pag. 16.

- 4) All'articolo 14, paragrafo 4,
— il testo della lettera b) è soppresso;
— alla lettera c), i termini « alle lettere a) e b) » sono sostituiti dai termini « alla lettera a) ».
- 5) Nell'allegato III, casella « Note », il punto B è soppresso.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 1443/93 è modificato nel modo seguente :

- 1) All'articolo 7 :
- nel paragrafo 1, seconda frase, i termini « i documenti di cui all'articolo 14, paragrafo 4 » sono sostituiti dai termini « il documento attestante l'origine di cui all'articolo 14, paragrafo 4 »;
 - nel paragrafo 4, prima frase, i termini « i documenti indicati all'articolo 14, paragrafo 4 » sono sostituiti dai termini « il documento attestante l'origine di cui all'articolo 14, paragrafo 4 »;
 - nel paragrafo 4, seconda frase, i termini « non appena ricevuti i documenti » sono sostituiti dai

termini « non appena ricevuto il documento attestante l'origine »;

- il testo del paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente :

« 5. Se il documento attestante l'origine di cui al paragrafo 1 non viene presentato alle autorità competenti entro il 31 luglio 1993, non vengono rilasciati all'operatore interessato i titoli relativi alla rimanenza del quantitativo totale richiesto; la cauzione per i titoli rilasciati viene svincolata proporzionalmente ai quantitativi per i quali viene presentato detto documento. »

- 2) All'articolo 9, paragrafo 1, la prima frase è sostituita dal testo seguente :

« Non sono richiesti titoli d'importazione per le banane che sono state spedite dal paese di produzione prima del 23 giugno 1993, ma che sono state immesse in libera pratica nella Comunità il 1° luglio o in data successiva. »

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 2010/93 DELLA COMMISSIONE
del 23 luglio 1993
che fissa i tassi di conversione agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che i tassi di conversione agricoli sono stati fissati con il regolamento (CEE) n. 1966/93 della Commissione ⁽²⁾;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3813/92, se per un determinato periodo di riferimento il valore assoluto della differenza tra i divari delle monete di due Stati membri supera i 4 punti, i divari monetari tra gli Stati membri interessati che superino i 2 punti vengono immediatamente ridotti a 2 punti; che, a norma dell'articolo 1, lettera f) dello stesso regolamento, per divario monetario si intende la percentuale del tasso di conversione agricolo che rappresenta la differenza tra quest'ultimo e il tasso rappresentativo di mercato;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato sono fissati in base ai periodi di riferimento stabiliti a norma del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, recante modalità per la determinazione e per l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo ⁽³⁾;

considerando tuttavia che, l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1068/93 prevede che qualora il valore assoluto della differenza tra i divari monetari di due Stati membri, calcolati in funzione della media dei tassi dell'ecu di tre giorni feriali consecutivi, superi i sei punti:

— i tassi rappresentativi di mercato delle monete di cui trattasi sono adeguati facendo riferimento ai tre giorni feriali considerati e

— il periodo di riferimento di base considerato inizia il giorno successivo ai tre giorni feriali in parola;

considerando che, in base ai tassi di cambio constatati nel periodo di riferimento dal 21 al 23 luglio 1993, è necessario fissare un nuovo tasso di conversione agricolo per la lira sterlina e l'escudo portoghese;

considerando che, a norma dell'articolo 15 paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1068/93, un tasso di conversione agricolo deve essere ritoccato qualora il divario rispetto al tasso di conversione agricolo in vigore al momento in cui si verifica il fatto generatore dell'importo considerato supera 4 punti; che, in tal caso, il tasso di conversione agricolo prefissato viene avvicinato al tasso vigente fino ad ottenere un divario di 4 punti con questo tasso; che è opportuno precisare il tasso che sostituisce il tasso di conversione agricolo prefissato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono fissati i tassi di conversione agricoli riportati nell'allegato I.

Articolo 2

Nel caso di cui all'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1068/93, il tasso di conversione agricolo prefissato è sostituito dal tasso dell'ecu della moneta considerata indicato nell'allegato II:

- tabella A, se il tasso dell'ecu è maggiore del tasso prefissato, oppure
- tabella B, se il tasso dell'ecu è inferiore al tasso prefissato.

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 1966/93 è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 24 luglio 1993.

⁽¹⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 177 del 21. 7. 1993, pag. 24.

⁽³⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Tassi di conversione agricoli

1 ecu =	48,5563	franchi belgi e franchi lussemburghesi
	8,97989	corone danesi
	2,35418	marchi tedeschi
	319,060	dracme greche
	182,744	pesete spagnole
	7,89563	franchi francesi
	0,976426	sterline irlandesi
	2 166,58	lire italiane
	2,65256	fiorini olandesi
	228,151	scudi portoghesi
	0,930787	sterline britanniche

ALLEGATO II

Tassi di conversione agricoli prefissati e ritoccati

Tabella A			Tabella B		
1 ecu =	46,6888	franchi belgi e franchi lussemburghesi	1 ecu =	50,5795	franchi belgi e franchi lussemburghesi
	8,63451	corone danesi		9,35405	corone danesi
	2,26363	marchi tedeschi		2,45227	marchi tedeschi
	306,788	dracme greche		332,354	dracme greche
	175,715	pesete spagnole		190,358	pesete spagnole
	7,59195	franchi francesi		8,22461	franchi francesi
	0,938871	sterline irlandesi		1,01711	sterline irlandesi
	2 083,25	lire italiane		2 256,85	lire italiane
	2,55054	fiorini olandesi		2,76308	fiorini olandesi
	219,376	scudi portoghesi		237,657	scudi portoghesi
	0,894988	sterline britanniche		0,969570	sterline britanniche

REGOLAMENTO (CEE) N. 2011/93 DELLA COMMISSIONE
del 23 luglio 1993
che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine
e caprine diverse dalle carni congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 363/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione per gli ovini e caprini vivi e per le carni ovine e caprine diverse da quelle congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3857/92 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1629/93⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3857/92 ai dati ed alle quotazioni di

cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi all'importazione per gli ovini e caprini vivi e per le carni ovine e caprine diverse da quelle congelate sono fissati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 agosto 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 42 del 19. 2. 1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 390 del 31. 12. 1992, pag. 73.

⁽⁴⁾ GU n. L 155 del 26. 6. 1993, pag. 59.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 luglio 1993, che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate^(*)

(ECU/100 kg)

Codice NC	Settimana n. 31 dal 2 al 8 agosto 1993	Settimana n. 32 dal 9 al 15 agosto 1993	Settimana n. 33 dal 16 al 22 agosto 1993	Settimana n. 34 dal 23 al 29 agosto 1993	Settimana n. 35 dal 30 agosto al 5 settembre 1993
0104 10 30 ⁽¹⁾	62,308	62,308	62,308	62,308	62,308
0104 10 80 ⁽¹⁾	62,308	62,308	62,308	62,308	62,308
0104 20 90 ⁽¹⁾	62,308	62,308	62,308	62,308	62,308
0204 10 00 ⁽²⁾	132,570	132,570	132,570	132,570	132,570
0204 21 00 ⁽²⁾	132,570	132,570	132,570	132,570	132,570
0204 22 10 ⁽²⁾	92,799	92,799	92,799	92,799	92,799
0204 22 30 ⁽²⁾	145,827	145,827	145,827	145,827	145,827
0204 22 50 ⁽²⁾	172,341	172,341	172,341	172,341	172,341
0204 22 90 ⁽²⁾	172,341	172,341	172,341	172,341	172,341
0204 23 00 ⁽²⁾	241,277	241,277	241,277	241,277	241,277
0204 50 11 ⁽²⁾	132,570	132,570	132,570	132,570	132,570
0204 50 13 ⁽²⁾	92,799	92,799	92,799	92,799	92,799
0204 50 15 ⁽²⁾	145,827	145,827	145,827	145,827	145,827
0204 50 19 ⁽²⁾	172,341	172,341	172,341	172,341	172,341
0204 50 31 ⁽²⁾	172,341	172,341	172,341	172,341	172,341
0204 50 39 ⁽²⁾	241,277	241,277	241,277	241,277	241,277
0210 90 11 ⁽²⁾	172,341	172,341	172,341	172,341	172,341
0210 90 19 ⁽²⁾	241,277	241,277	241,277	241,277	241,277

⁽¹⁾ Il prelievo applicabile è limitato alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 3643/85, (CEE) n. 715/90 e (CEE) n. 3842/92 del Consiglio, (CEE) n. 19/82 e (CEE) n. 3943/92 della Commissione.

⁽²⁾ Il prelievo applicabile è limitato all'importo risultante dal consolidamento nell'ambito del GATT, oppure alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 1985/82, (CEE) n. 3643/85, (CEE) n. 715/90 e (CEE) n. 3842/92 del Consiglio e (CEE) n. 19/82 e (CEE) n. 3943/92 della Commissione.

⁽³⁾ Il prelievo applicabile è limitato alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 715/90 del Consiglio e (CEE) n. 19/82 della Commissione.

^(*) I prodotti originari del PTOM sono esenti da prelievo all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2012/93 DELLA COMMISSIONE
del 23 luglio 1993
che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 363/93 ⁽²⁾ in particolare l'articolo 10,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione per le carni ovine e caprine congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3858/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1630/93 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3858/92 ai dati ed alle quotazioni di

cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi all'importazione per le carni ovine e caprine congelate sono fissati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 agosto 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 42 del 19. 2. 1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 390 del 31. 12. 1992, pag. 76.

⁽⁴⁾ GU n. L 155 del 26. 6. 1993, pag. 61.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 luglio 1993, che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate⁽¹⁾ ⁽²⁾

(ECU/100 kg)

Codice NC	Settimana n. 31 dal 2 al 8 agosto 1993	Settimana n. 32 dal 9 al 15 agosto 1993	Settimana n. 33 dal 16 al 22 agosto 1993	Settimana n. 34 dal 23 al 29 agosto 1993	Settimana n. 35 dal 30 agosto al 5 settembre 1993
0204 30 00	103,178	103,178	103,178	103,178	103,178
0204 41 00	103,178	103,178	103,178	103,178	103,178
0204 42 10	72,225	72,225	72,225	72,225	72,225
0204 42 30	113,496	113,496	113,496	113,496	113,496
0204 42 50	134,131	134,131	134,131	134,131	134,131
0204 42 90	134,131	134,131	134,131	134,131	134,131
0204 43 10	187,784	187,784	187,784	187,784	187,784
0204 43 90	187,784	187,784	187,784	187,784	187,784
0204 50 51	103,178	103,178	103,178	103,178	103,178
0204 50 53	72,225	72,225	72,225	72,225	72,225
0204 50 55	113,496	113,496	113,496	113,496	113,496
0204 50 59	134,131	134,131	134,131	134,131	134,131
0204 50 71	134,131	134,131	134,131	134,131	134,131
0204 50 79	187,784	187,784	187,784	187,784	187,784

⁽¹⁾ Il prelievo applicabile è limitato all'importo risultante dal consolidamento nell'ambito del GATT, oppure alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 1985/82, (CEE) n. 3643/85, (CEE) n. 715/90 e (CEE) n° 3842/92 del Consiglio e (CEE) n. 19/82 e (CEE) n. 3943/92 della Commissione.

⁽²⁾ I prodotti originari del PTOM sono esenti da prelievo all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2013/93 DELLA COMMISSIONE
del 23 luglio 1993
che modifica il regolamento (CEE) n. 1627/89 relativo all'acquisto di carne bovina
mediante gara

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 125/93⁽²⁾, in particolare gli articoli 6, paragrafo 7 e 6 a) paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo all'acquisto di carne bovina mediante gara⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1851/93⁽⁴⁾, ha avviato acquisti mediante gara in alcuni Stati membri o regioni di Stato membro per determinati gruppi di qualità;

considerando che l'applicazione del disposto dell'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (CEE) n. 805/68 e la necessità di limitare l'intervento agli acquisti occorrenti per garantire un sostegno ragionevole del mercato inducono, in base alle quotazioni di cui la Commissione dispone, a modificare l'elenco degli Stati membri o regioni degli Stati membri in cui è avviata la gara, nonché dei gruppi di qualità che possono essere oggetto di acquisti d'intervento conformemente all'allegato del presente regolamento,

considerando che si è constatato che nel periodo trascorso sono stati offerti nell'ambito delle misure speciali d'inter-

vento esigui quantitativi di carcasse leggere e che il mercato non richiede per il momento questo tipo di misure; che è quindi opportuno sospendere l'applicazione delle misure speciali suddette;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione è modificato come segue:

1. L'allegato relativo agli Stati membri o regioni di Stati membri e ai gruppi di qualità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.
2. All'articolo 1, il testo del paragrafo 3 è completato dal comma seguente: «L'applicazione del presente paragrafo è sospesa.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 18 del 27. 1. 1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 36.

⁽⁴⁾ GU n. L 168 del 10. 7. 1993, pag. 41.

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO

Estados miembros o regiones de Estados miembros y grupos de calidades previstos en el apartado 1 del artículo 1

Medlemsstater eller regioner og kvalitetsgrupper, jf. artikel 1, stk. 1

Mitgliedstaaten oder Gebiete eines Mitgliedstaats sowie die in Artikel 1 Absatz 1 genannten Qualitätsgruppen

Κράτη μέλη ή περιοχές κρατών μελών και ομάδες ποιότητας που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1

Member States or regions of a Member State and quality groups referred to in Article 1 (1)

États membres ou régions d'États membres et groupes de qualités visés à l'article 1^{er}, paragraphe 1

Stati membri o regioni di Stati membri e gruppi di qualità di cui all'articolo 1, paragrafo 1

In artikel 1, lid 1 bedoelde Lid-Staten of gebieden van een Lid-Staat en kwaliteitsgroepen

Estados-membros ou regiões de Estados-membros e grupos de qualidades referidos no n.º 1 do artigo 1.º

Estados miembros o regiones de Estados miembros	Categoría A			Categoría C		
Medlemsstat eller region	Kategori A			Kategori C		
Mitgliedstaaten oder Gebiete eines Mitgliedstaats	Kategorie A			Kategorie C		
Κράτος μέλος ή περιοχή κράτους μέλους	Κατηγορία Α			Κατηγορία Γ		
Member States or regions of a Member State	Category A			Category C		
États membres ou régions d'États membres	Catégorie A			Catégorie C		
Stati membri o regioni di Stati membri	Categoria A			Categoria C		
Lid-Staat of gebied van een Lid-Staat	Categorie A			Categorie C		
Estados-membros ou regiões de Estados-membros	Categoria A			Categoria C		
	U	R	O	U	R	O
Belgique		×				
Denmark		×	×			
Deutschland	×	×				
España						
France						
Nederland						
Ireland					×	×
Great Britain						
Northern Ireland						

REGOLAMENTO (CEE) N. 2014/93 DELLA COMMISSIONE
del 23 luglio 1993

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di luglio 1993 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dagli accordi bilaterali agricoli conclusi tra la Comunità, da un lato, e l'Austria e la Finlandia, dall'altro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1156/93 della Commissione, del 12 maggio 1993, che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle carni suine, del regime previsto dagli accordi bilaterali agricoli conclusi tra la Comunità, da un lato, e l'Austria e la Finlandia, dall'altro⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando che le domande di titolo di importazione presentate per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1993 vertono, per alcuni prodotti, su quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte, mentre, per altri prodotti, esse sono superiori ai quantitativi disponibili e devono pertanto essere ridotte applicando una percentuale fissa in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi;

considerando che, per la prima categoria di prodotti, è opportuno stabilire il quantitativo rimanente che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1993.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1993 presentate ai sensi del regolamento (CEE) n. 1156/93 sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato I.
2. Nei primi dieci giorni del periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1993 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1156/93, domande di titoli d'importazione per il quantitativo globale indicato nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 117 del 13. 5. 1993, pag. 11.

ALLEGATO I

Numero del gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate
A1	100,00
A2	100,00
A3	100,00
F1	100,00
F2	100,00
F3	100,00

*ALLEGATO II**(in tonnellate)*

Numero del gruppo	Quantitativo globale disponibile per il quarto periodo
A1	109,00
A2	125,00
A3	114,50
F1	1 417,00
F2	708,00
F3	708,00

REGOLAMENTO (CEE) N. 2015/93 DELLA COMMISSIONE**del 23 luglio 1993****che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese di luglio 1993 per alcuni prodotti del settore delle carni suine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3834/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante, per il 1991, riduzione dei prelievi per taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1028/93 ⁽²⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3917/92 del Consiglio ⁽³⁾ ha prorogato al 1993 l'applicazione del regolamento (CEE) n. 3834/90;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3937/92 della Commissione ⁽⁴⁾ ha fissato i quantitativi dei prodotti del settore delle carni suine che possono essere importati a prelievo ridotto nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1993;

considerando che i quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli per i prodotti di cui al numero d'ordine 59.0080 del regolamento (CEE) n. 3834/90 sono inferiori a quelli disponibili; che tali domande possono quindi essere accolte integralmente;

considerando che per i prodotti di cui ai numeri d'ordine 59.0010, 59.0040, 59.0060 e 59.0070 non è stata presentata alcuna domanda;

considerando che è opportuno far presente agli operatori che i titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ciascuna domanda di titoli d'importazione presentata in conformità del regolamento (CEE) n. 3937/92 per il periodo compreso tra il 1° luglio al 30 settembre 1993 è soddisfatta entro i limiti seguenti:

100 % delle quantità richieste per i prodotti di cui al numero d'ordine 59.0080 del regolamento (CEE) n. 3834/90.

2. I titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 121.

⁽²⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 396 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 398 del 31. 12. 1992, pag. 29.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2016/93 DELLA COMMISSIONE**del 23 luglio 1993****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1548/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1695/93 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1982/93⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1695/93 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi

attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 22 luglio 1993 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 40.

⁽⁵⁾ GU n. L 180 del 23. 7. 1993, pag. 41.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 luglio 1993, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo ⁽¹⁾
1701 11 10	35,58 ⁽¹⁾
1701 11 90	35,58 ⁽¹⁾
1701 12 10	35,58 ⁽¹⁾
1701 12 90	35,58 ⁽¹⁾
1701 91 00	43,66
1701 99 10	43,66
1701 99 90	43,66 ⁽²⁾

⁽¹⁾ L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione.

⁽²⁾ Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

⁽³⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2017/93 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 1993

che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese di luglio 1993 per alcune carni di pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3834/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante, per il 1991, riduzione dei prelievi per taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1028/93 ⁽²⁾,considerando che il regolamento (CEE) n. 3917/92 del Consiglio ⁽³⁾ ha prorogato al 1993 l'applicazione del regolamento (CEE) n. 3834/90;considerando che il regolamento (CEE) n. 3938/92 della Commissione ⁽⁴⁾ ha fissato i quantitativi di carne di pollame che possono essere importati a prelievo ridotto nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1993;considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3809/91 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 581/92 ⁽⁶⁾, i quantitativi richiesti possono essere ridotti; che le domande, presentate conformemente al citato regolamento per le carni di anatra si riferiscono a quantitativi globali superiori ai quantitativi disponibili ai sensi del regolamento (CEE) n. 3938/92; che, in tali condizioni, ed al fine di

garantire un'equa ripartizione dei quantitativi disponibili, è opportuno ridurre in misura proporzionale i quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ciascuna domanda di titoli d'importazione presentata in conformità dei regolamenti (CEE) n. 3809/91 e (CEE) n. 3938/92 per il periodo compreso tra il 1° luglio al 30 settembre 1993 è soddisfatta entro i limiti seguenti:

- a) 2,1278 % delle quantità richieste per i prodotti di cui al numero d'ordine 59.0020 del regolamento (CEE) n. 3834/90;
- b) 11,3673 % delle quantità richieste per i prodotti di cui al numero d'ordine 59.0025 del regolamento (CEE) n. 3834/90.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 121.⁽²⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 396 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 398 del 31. 12. 1992, pag. 33.⁽⁵⁾ GU n. L 357 del 28. 12. 1991, pag. 48.⁽⁶⁾ GU n. L 62 del 7. 3. 1992, pag. 28.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 luglio 1993

recante nomina di tre membri del Comitato economico e sociale

(93/410/Euratom, CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 193, 194 e 195,

visto il Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare gli articoli 165, 166 e 167,

vista la convenzione relativa a talune istituzioni comuni alle Comunità europee, in particolare l'articolo 5,

vista la decisione del Consiglio del 24 settembre 1990 relativa alla nomina dei membri del Comitato economico e sociale per il periodo fino al 20 settembre 1994⁽¹⁾,

considerando che tre posti di membri del suddetto Comitato sono divenuti vacanti in seguito alle dimissioni dei signori Ulbo Tukker e Gerrit C. van Dam, portate a conoscenza del Consiglio in data 9 dicembre 1992, e del signor Willy Wagenmans, portata a conoscenza del Consiglio in data 5 febbraio 1993,

viste le candidature presentate dal governo olandese il 30 aprile 1993,

sentito il parere della Commissione delle Comunità europee,

DECIDE:

Articolo unico

Il signor D.H. Kielman, il Dr G.C.P. Linssen e la signora H.C.H. van den Berg sono nominati membri del Comitato economico e sociale in sostituzione rispettivamente dei signori Ulbo Tukker, Gerrit C. van Dam e Willy Wagenmans, per la restante durata del mandato di questi ultimi, ossia fino al 20 settembre 1994.

Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. CLAES

(¹) GU n. L 290 del 23. 10. 1990, pag. 13.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 1993

che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE riguardo alle piantine di fragole (*Fragaria L.*) destinate alla piantagione tranne le sementi, originarie dell'Argentina

(93/411/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 93/19/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

viste le richieste presentate dall'Italia, dai Paesi Bassi e dal Regno Unito,

considerando che, a norma della direttiva 77/93/CEE, le piantine di fragole (*Fragaria L.*) destinate alla piantagione, tranne le sementi, originarie di paesi extra europei, esclusi i paesi mediterranei, l'Australia, la Nuova Zelanda, il Canada, gli Stati continentali degli USA, non possono in linea di massima essere introdotti nella Comunità;

considerando che la coltivazione in Argentina di piantine di fragole (*Fragaria L.*) destinate alla piantagione, tranne le sementi, ottenute da piante fornite da alcuni Stati membri nell'intento di prolungare la stagione di crescita delle piantine è oggi divenuta una pratica corrente; che, successivamente, tali piantine vengono riesportate negli Stati membri di cui trattasi e vengono piantate per la produzione di frutta;

considerando che, per quanto concerne le importazioni nella Comunità delle piantine in parola, secondo le informazioni fornite dagli Stati membri interessati le suddette piantine di fragola possono essere coltivate in Argentina in condizioni fitosanitarie adeguate e che attualmente non esistono fonti di introduzione di malattie esotiche che colpiscono le piantine di *Fragaria L.*;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri sono autorizzati a prevedere, alle condizioni di cui al paragrafo 2, deroghe alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 77/93/CEE, in relazione all'allegato III, parte A, punto 18, per le piantine di fragole (*Fragaria L.*) destinate alla piantagione, tranne le sementi, originarie dell'Argentina.

2. Devono essere rispettate le seguenti condizioni:

a) Le piantine devono essere destinate alla produzione di frutta nella Comunità e devono:

i) essere state ottenute esclusivamente da piante madri certificate nel quadro di un programma di certificazione di uno Stato membro e importate da tale Stato membro;

ii) essere coltivate su superfici:

- situate in una zona isolata da quelle di produzione delle fragole destinate alla vendita e
- situate ad almeno 1 km dalla più vicina piantagione di fragole per la produzione di frutta o di stoloni e non conforme alle condizioni della presente decisione,
- situate ad almeno 200 m da qualsiasi altra piantagione del genere *Fragaria* non conforme alle condizioni della presente decisione, e
- che, prima dell'impianto e nel periodo successivo alla rimozione della coltura precedente, sono state analizzate con metodi appropriati o trattate per garantire che siano indenni da organismi nocivi del suolo;

⁽¹⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.

⁽²⁾ GU n. L 96 del 22. 4. 1993, pag. 33.

- iii) essere ufficialmente ispezionate dal servizio fitosanitario dell'Argentina almeno tre volte durante la stagione di crescita e prima dell'esportazione per individuare l'eventuale presenza di organismi nocivi elencati nella parte A degli allegati I e II della direttiva 77/93/CEE e di qualsiasi altro organismo nocivo la cui presenza non è nota nella Comunità. Le piantine infette o infettate devono essere eliminate. Le altre piantine devono essere sottoposte a trattamento adeguato;
- iv) risultare indenni, all'atto delle ispezioni di cui alla lettera c), da organismi nocivi di cui alla lettera iii);
- v) prima dell'esportazione:
- essere scosse per togliere residui di terra o di altri supporti di coltura,
 - essere pulite (prive di residui vegetali) e prive di fiori e di frutti.
- b) Le piantine destinate alla Comunità devono essere accompagnate da un certificato fitosanitario rilasciato in Argentina conformemente all'articolo 7 della direttiva 77/93/CEE, previo esame di cui all'articolo 6 della medesima per quanto concerne la verifica delle condizioni ivi contemplate, segnatamente il fatto di essere indenni dagli organismi nocivi di cui alla lettera a), punto iii) e conformi ai requisiti di cui alla lettera a), punti i), ii), iv) e v).
- Il certificato deve includere:
- indicazioni dettagliate sull'ultimo trattamento subito prima dell'esportazione;
 - al punto « Dichiarazione supplementare », l'indicazione « la presente partita è conforme ai requisiti prescritti dalla decisione 93/411/CEE ».
- c) i) Le ispezioni di cui all'articolo 12 della direttiva 77/93/CEE debbono essere effettuate dagli organismi ufficiali responsabili di cui alla citata direttiva con l'assistenza degli esperti di cui all'articolo 19, lettera a) della medesima secondo la procedura ivi illustrata;
- ii) le piantine devono essere piantate esclusivamente nelle aziende notificate ai suddetti organismi ufficiali responsabili;
- iii) prima dell'introduzione in uno Stato membro l'importatore deve notificare ogni importazione con sufficiente anticipo ai suddetti organismi ufficiali responsabili dello Stato membro interessato indicando:
- il tipo di materiale,
 - il quantitativo,
 - la data dichiarata d'importazione,
 - l'azienda di destinazione delle piantine di cui al punto ii).

L'importatore deve essere ufficialmente informato, prima dell'importazione, delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c), punto i) e c), punto ii);

- iv) nel periodo di crescita successivo all'importazione, una percentuale appropriata di piantine deve essere ispezionata dai suddetti organismi ufficiali responsabili, ad intervalli appropriati nei locali di cui al punto ii).

Articolo 2

Gli Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione di tutti i casi in cui si sono avvalsi dell'autorizzazione e forniscono alla Commissione e agli altri Stati membri, anteriormente al 1° novembre di ogni anno, le informazioni sui quantitativi importati in applicazione della presente decisione con una relazione tecnica dettagliata degli esami ufficiali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), punti i) e iv).

Articolo 3

Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 5 della direttiva 77/93/CEE, gli Stati membri interessati notificano alla Commissione e agli altri Stati membri tutti i casi di partite, importate conformemente alla presente decisione, che non soddisfano le condizioni stabilite dalla medesima.

Articolo 4

La presente decisione si applica dal 1° giugno 1993 al 31 dicembre 1994. Essa viene revocata qualora venisse accertato che le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2 non sono sufficienti per impedire l'introduzione di organismi nocivi ovvero non sono state osservate.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione